Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — **ROMA — Giovedì, 29 luglio** — **Numero 176.**

DIREZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Avviso importante

Spedizione agli uffici governativi delle leggi e dei decreti in fogli sciolti

Per gli effetti di cui all'art. 22 del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, si fa noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo in fogli sciolti, che la relativa spedizione è stata effettuata dalla Direzione dello stabilimento penale di Roma (tipografia delle Mantellate) il giorno 14 luglio corrente per tutti gli atti compresi dal n. 236 al n. 279, avvertendo che tra essi mancano i nn. 237, 240, 263, 274 e 275 che si spediranno quanto prima insieme al n. 195.

Gli eventuali reclami pel mancato ricevimento degli atti suddetti, dovranno farsi entro un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso.

Roma, 26 luglio 1909.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: **R. decreto** *n. 378 che approva l'ordinamento fondiario per la Colonia Eritrea* — **R. decreto** *n. 447 che modifica il regolamento sullo stato giuridico, stipendio e carriera degli insegnanti delle scuole medie regie e pareggiate* — **R. decreto** *n. 456 che divide il compartimento marittimo di Civitavecchia nei circondari di Civitavecchia e di Anzio e quello di Castellammare di Stabia nei circondari di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e Meta* — **RR. decreti** *dal n. CCXIII al n. CCXVI riflettenti: Trasformazione di Confraternita e di patrimonio - Erezioni in ente morale - Approvazioni e modifiche di statuti - Applicazioni di tassa di famiglia* — **Ministero della marina**: *Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di capotecnici specialisti torpedinieri ed elettricisti* — **Ministero delle poste e dei telegrafi**: *Avvisi* — **Ministero delle finanze e Corte dei Conti**: *Disposizioni nei personali dipendenti* — Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — *Avviso di conversione* — Direzione generale del tesoro: ***Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione*** — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: ***Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno*** — **Concorsi.**

Parte non ufficiale.

Diario estero — **Notizie varie** — **Telegrammi dell'*Agenzia Stefani*** — **Bollettino meteorico** — **Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 378 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 305, sull'ordinamento della colonia Eritrea;

Vista la legge 27 febbraio 1908, n. 75, che proroga i termini stabiliti dalla legge del 24 maggio 1903, n. 305, sino al 1° luglio 1909;

Udito il governatore della colonia;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

È approvato l'unito ordinamento fondiario per la colonia Eritrea, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

TITOLO I.

Del regime giuridico delle terre

Art. 1.

Spetta allo Stato italiano la proprietà del suolo della colonia, salvo i diritti delle popolazioni indigene a norma del successivo articolo e quelli che possono competere a terzi, in forza di un titolo, che provenga dal Governo italiano o sia dal medesimo riconosciuto.

Art. 2.

Saranno rispettati i diritti delle popolazioni indigene sulle terre da esse godute conformemente alle antiche consuetudini locali.

Art. 3.

Fanno parte del demanio pubblico:

a) le strade ferrate e le strade rotabili costruite dall'Amministrazione, le vie carovaniere e le vie necessarie al transito della pastorizia trasmigrante;

b) il lido del mare, i porti, i seni e le spiaggie;

c) le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e le fortezze;

d) le linee telegrafiche e telefoniche;

e) i beni in genere destinati all'uso pubblico.

La destinazione, il modo e le condizioni dell'uso pubblico sono determinate da disposizioni speciali.

Art. 4.

Sono demaniali i corsi d'acqua anche subalvei, le principali linee d'impluvio e le sorgenti naturali.

Di dette acque non può venir concesso che il diritto d'uso, subordinato alle esigenze di pubblico interesse, limitatamente ai bisogni del fondo. Il sopravanzo rimane demaniale.

Nessun lavoro di derivazione o raccolta delle acque stesse potrà essere eseguito senza espressa autorizzazione del Governo, nella quale saranno stabilite le modalità e le condizioni della concessione.

Art. 5.

Appartengono al demanio disponibile della colonia:

a) i terreni che prima dell'occupazione italiana erano riconosciuti come tali spettanti ai cessati Governi;

b) i terreni già spettanti a tribù o frazioni, stirpi o famiglie indigene ora estinte;

c) i terreni di villaggi abbandonati dalle tribù o frazioni, stirpi o famiglie indigene cui spettavano, quando l'abbandono rimonti a più di tre anni;

d) i terreni che si trovino nei diversi casi di devoluzione allo Stato secondo la consuetudine indigena:

e) i terreni caduti in confisca;

f) i boschi e le foreste;

g) le miniere, le cave e le saline;

h) i territori percorsi dalle popolazioni dedite alla pastorizia trasmigrante. Sui territori stessi saranno peraltro rispettati in ogni caso, nei limiti del necessario, gli usi di pascolo e quelli sulle acque a favore delle popolazioni suddette;

i) i *gulti* (feudi) a favore di determinate cariche, persone e famiglie o di enti del culto. Sui territori stessi saranno peraltro rispettati, nel limite del necessario, gli usi delle popolazioni indigene che vi abbiano già stabile dimora;

l) e in genere tutte le terre non comprese negli articoli 2 e 3, salva la riserva di cui all'art. 1.

Art. 6.

Potranno essere riavocati allo Stato, passando, secondo i casi, a far parte del demanio pubblico o di quello disponibile, le terre di cui all'art. 2, quando:

a) debbano avere una destinazione d'uso pubblico o debbano venire occupate per l'esecuzione di opere di pubblico interesse o risultino comunque necessarie per esigenze di ordine militare o di un pubblico servizio;

b) occorrano per la formazione o l'ampliamento di centri urbani;

c) risultino di gran lunga esuberanti ai bisogni delle popolazioni utenti, tenuto conto dei sistemi agrari in uso presso di esse.

Nei casi suindicati si farà luogo o non a compenso, secondo equità. Il compenso in ogni caso sarà commisurato soltanto all'utilità attuale di cui gli utenti vengano privati.

Art. 7.

Tutti i provvedimenti relativi alle materie che formano oggetto dei precedenti articoli saranno presi, in via definitiva, con decreto motivato del governatore della colonia, sentite le ragioni degli interessati.

Art. 8.

I diritti sulle terre spettanti ai terzi ai sensi dell'art. 1 saranno soggetti ad espropriazione per causa di utilità pubblica legalmente riconosciuta e dichiarata, e premesso il pagamento di una giusta indennità.

La dichiarazione di pubblica utilità e la pronuncia dell'espropriazione vengono fatte con decreto del governatore.

Ove non sia possibile venire ad un bonario accordo con l'espropriando, l'indennità sarà determinata in via arbitramentale da tre arbitri, nominati uno dal governatore della colonia, l'altro dal titolare o dai titolari del diritto, e il terzo dal giudice della colonia. Questi nominerà anche l'arbitro non nominato dalle parti nel termine da lui fissato. La decisione degli arbitri è irrevocabile.

Art. 9.

Le terre di cui all'art. 2 saranno sottoposte al pagamento di una imposta fondiaria, la quale potrà anche essere compenetrata nel tributo generale gravante sulle popolazioni indigene.

Art. 10.

Il governatore della colonia avrà facoltà di rilasciare terreni demaniali in godimento ad indigeni della colonia in proporzione dei loro bisogni, dietro pagamento di un canone annuo e nei modi che saranno particolarmente stabiliti.

Il governo della colonia provvederà ad impedire qualsiasi occupazione abusiva da parte di indigeni comunque atta ad intralciare la facile e pronta disposizione delle terre stesse da parte dello Stato e qualsiasi diminuzione della loro potenza produttiva.

Art. 11.

Le terre e gli altri immobili e i relativi diritti, dovunque spettanti al demanio, a cittadini e stranieri, od a chiunque spettanti entro le zone edilizie, sono soggetti al regime giuridico italiano, salvo le speciali disposizioni stabilite nel presente ordinamento.

Art. 12.

Le terre godute dalle popolazioni indigene ai sensi dell'art. 2 sono sottoposte al regime dato dalle varie consuetudini dei luoghi dove sono situate.

Art. 13.

Fatta eccezione per le proprietà urbane, è vietata la costituzione e il passaggio di qualsiasi diritto afferente gli immobili fra indigeni e non indigeni.

Art. 14.

Tutte le norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno stabilite con decreto del governatore della colonia, o con decreto Reale quando sia richiesto dalle disposizioni di legge.

Art. 15.

Chiunque s'impossessi indebitamente di un terreno demaniale o sottoposto al regime giuridico indigeno, sarà punibile con ammenda sino a lire duemila, convertibile a norma di legge, e salvo le altre pene che siano applicabili ai sensi del Codice penale.

TITOLO II.

Della colonizzazione

Art. 16.

I terreni spettanti al demanio disponibile saranno destinati alla colonizzazione, nei modi indicati nel titolo III del presente ordinamento, con la sola limitazione del rispetto agli usi ed ai bisogni delle popolazioni indigene.

Art. 17.

Sarà provveduto dal Governo della colonia alla ricognizione generale dei diritti sulle terre spettanti al demanio disponibile situate nelle regioni di clima temperato della colonia, nonchè ad una valutazione approssimativa dell'estensione delle medesime e della loro capacità produttiva.

Contemporaneamente, o nel più breve termine possibile, sarà provveduto all'accertamento definitivo dei confini delle singole terre e ne sarà pronunziato l'indemaniamento nelle forme stabilite al precedente art. 7.

Per la catastazione e divisione in lotti dei terreni sarà provveduto secondo le norme contenute nel successivo titolo IV.

In pendenza delle operazioni catastali potrà frattanto, a seconda delle esigenze, essere eseguita la divisione definitiva in lotti dei terreni già indemaniati secondo le norme contenute nell'art. 174.

Con R. decreto, sentito il governatore, verrà stabilito il termine entro il quale dovranno espletarsi le operazioni di cui ai primi due paragrafi del presente articolo. Sarà anche stabilito con R. decreto, sentito il governatore, il termine entro il quale dovrà essere compiuta la divisione in lotti di almeno duemila ettari situati nelle regioni di clima temperato, a cominciare dai terreni più idonei alle concessioni di prima specie e dagli altri che risultino meglio atti ad una prossima colonizzazione.

In relazione all'avanzamento delle operazioni di cui al presente articolo verrà semestralmente pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della colonia e sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno l'elenco dei terreni disponibili per la colonizzazione con la suddivisione in lotti e una sommaria descrizione dei medesimi.

Art. 18.

Potranno farsi concessioni a scopo agricolo di prima e di seconda specie nei terreni demaniali accertati a norma dell'art. 17, paragrafo primo, ma non ancora divisi in lotti, come pure, qualora nessuna considerazione d'ordine pubblico vi si opponga, nella regione di clima torrido, anche se non siano stati ancora dichiarati demaniali.

Art. 19.

Per provvedere nella colonia alle materie che formano oggetto del presente ordinamento pei rapporti tra l'Amministrazione e i coloni, sarà ivi istituita alla dipendenza del governatore una direzione di colonizzazione il cui funzionamento sarà determinato con decreto governatoriale, ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 22 settembre 1905, n. 507.

Il capo dell'ufficio suddetto sarà nominato, su proposta del governatore, con R. decreto, nelle forme e per gli effetti di cui all'art. 5 della legge 24 maggio 1903, n. 205.

Art. 20.

Per far fronte alle spese occorrenti allo scopo di promuovere e favorire la colonizzazione, sarà costituito, quando le condizioni del bilancio lo permettano, un fondo speciale, che sarà retto da particolari norme, da emanarsi con R. decreto, sentito il parere del Consiglio coloniale.

Dovrà farsi concorrere alla formazione di tale fondo una quota parte dei proventi di qualsiasi genere derivanti all'Amministrazione dai terreni demaniali, nella misura da determinarsi col R. decreto previsto dal precedente paragrafo, ed eventualmente un contributo del Commissariato dell'emigrazione.

TITOLO III.

Delle concessioni

Art. 21.

La concessione è il diritto, conferito dall'autorità pubblica, a una determinata persona, di godere di una cosa immobile, allo scopo, nel modo, e per il tempo stabiliti nell'atto, conformemente alle disposizioni contenute nel presente titolo.

Ai rapporti del concessionario sull' immobile saranno applicabili per analogia, ove non sia diversamente disposto, le norme relative alla proprietà.

CAPO I.

Concessioni a scopo agricolo

Sezione I.

Delle varie specie di concessioni.

Art. 22.

Potranno essere fatte concessioni a scopo agricolo:

a) a coltivatori italiani, che conducano personalmente la coltivazione del fondo;

b) ad agricoltori italiani provvisti di capitali, che conducano personalmente l'azienda;

c) a capitalisti od a Società di capitalisti, a Società di produzione legalmente costituite o ad altri enti morali riconosciuti dalla legge, che assumano un'intrapresa agricola.

Art. 23.

In relazione al disposto del precedente articolo si distinguono tre specie di concessioni: appartengono alla prima specie quelle di cui al capoverso *a*) dell'articolo stesso; alla seconda, quelle di cui al capoverso *b*); alla terza, quelle di cui al capoverso *c*).

Art. 24.

Le concessioni delle due prime specie, saranno fatte con decreto del governatore della colonia salvo il disposto dell'art. 157; anche queste concessioni potranno essere accordate a stranieri con speciale autorizzazione del ministro degli affari esteri.

Le concessioni della terza specie saranno accordate con decreto Reale.

Art. 25.

Le concessioni della prima specie saranno fatte gratuitamente, per l'estensione di un lotto di terreno della superficie approssimativa di ettari 25, o di una o più sezioni di esso secondo le norme contenute nel successivo articolo 174.

Quando siano richieste entro un raggio minore di km. 5 intorno ad un centro urbano, non potranno normalmente avere un'estensione maggiore di una sezione di lotto.

Art. 26.

Colui che domanda una concessione di prima specie dovrà giustificare di possedere, fornendo le garanzie che potranno essere richieste, un capitale in ragione di L. 50 per ettaro, sia in oggetti o generi occorrenti all'azienda rurale, come attrezzi, semi, capi di bestiame, ecc., sia in contanti, obbligandosi in questo ultimo caso ad impiegarli per gli acquisti suddetti.

Art. 27.

Il concessionario dovrà, sotto pena di decadenza, accudire personalmente e continuativamente alla coltivazione della concessione, fissando la sua residenza nel fondo o nelle sue adiacenze, e metterne a coltura almeno la metà nel termine di un triennio e l'intera superficie nel termine di un quinquennio, eccettuata quella parte che sia incoltivabile o debba razionalmente essere destinata ad altri usi.

Trascorso il quinquennio, ove il fondo non sia stato posto interamente in coltura, sarà revocata la concessione per un numero di sezioni o sottosezioni proporzionale alla parte produttiva lasciata complessivamente incolta, nel modo che sarà da determinarsi dall'Amministrazione secondo equità.

Art. 28.

Nel caso dell'articolo precedente, come in qualunque altro caso, s'intenderà messo a coltura il terreno, quando siasene ottenuto, salvo casi di infortuni, almeno un raccolto normale.

Art. 29.

Trascorso il quinquennio e posto interamente a coltura il fondo, il concessionario diverrà libero ed assoluto proprietario del terreno, a titolo gratuito.

Il riconoscimento del diritto di proprietà sarà fatto con decreto del governatore.

Art. 30.

Le concessioni della seconda specie saranno fatte temporaneamente per una durata non maggiore di anni 30, e per una estensione non superiore a quella corrispondente ad otto lotti di terreno, determinati ai sensi del successivo art. 174.

Le concessioni della seconda specie non potranno essere fatte in un raggio minore di 10 km. dai principali centri urbani.

Art. 31.

Colui che domanda una concessione di seconda specie dovrà giustificare di possedere, fornendo le garanzie che potranno essere richieste, un capitale disponibile in ragione di L. 100 per ettaro, ed obbligarsi, sotto pena di decadenza, ad impiegarlo entro il termine di tre anni nell'impianto dell'azienda e nella sistemazione del fondo.

Art. 32.

Il concessionario dovrà, sotto pena di decadenza, dirigere personalmente l'azienda, fissando la sua residenza in Colonia, e mettere a coltura nel primo triennio almeno il terzo del fondo e completarne la coltura in un quinquennio dalla data della concessione, salvo quella parte che sia incoltivabile o debba essere razionalmente destinata ad altri usi.

Trascorso il quinquennio, ove il fondo non sia stato posto intieramente a cultura, sarà revocata la concessione per un numero di lotti o sezioni proporzionale alla parte produttiva lasciata complessivamente incolta, nel modo che sarà da determinarsi dall'Amministrazione secondo equità.

La concessione sarà interamente revocata qualora successivamente il concessionario, senza giusti motivi, lasci incolta per più di un anno la maggior parte dei terreni coltivabili.

Art. 33.

Le concessioni di cui trattasi sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, che sarà determinato secondo il disposto del successivo art. 36.

Art. 34.

In vista dell'entità delle spese occorrenti per l'impianto e della natura delle speciali colture cui i terreni siano destinati, può essere accordata l'esenzione dal pagamento del canone per un periodo di tempo non superiore al quinto dell'intera durata della concessione.

Qualora il concessionario abbandoni la concessione o ne resti decaduto prima che sia trascorsa la metà dell'intera durata, egli sarà tenuto a corrispondere le rate di canone di cui abbia già goduto l'esenzione.

Art. 35.

Dopo trascorsi almeno cinque anni dalla data della concessione, il concessionario, che abbia adempiuto agli obblighi sopra indicati, potrà operarne l'acquisto in totalità o in parte e divenirne libero ed assoluto proprietario, mediante il pagamento di una somma corrispondente alla capitalizzazione del canone annuo, da effettuarsi secondo il disposto dell'articolo successivo.

Nel caso di acquisto totale, il pagamento del prezzo potrà essere eseguito per metà all'atto dell'acquisto e pel rimanente in cinque rate annuali, pel pagamento delle quali l'Amministrazione, oltre l'ipoteca di legge, godrà il privilegio stabilito nel 1° capoverso dell'art. 48.

L'acquisto parziale dovrà essere fatto per lotti contigui e contro pagamento in contanti, fermi stando i patti dell'atto di concessione per il rimanente del terreno concesso e fermo stando il privilegio di cui al 2° paragrafo dell'art. 48 anche sui frutti della parte acquistata.

Art. 36.

Ogni triennio il Governatore della colonia stabilirà, con suo decreto, l'importo dei canoni da applicarsi nel triennio successivo per le concessioni della seconda specie, nelle diverse località, a seconda della loro natura ed ubicazione.

Il canone così stabilito per ciascuna concessione all'atto del rilascio rimarrà invariato per tutta la durata della medesima.

Nello stesso decreto sarà anche stabilito il saggio al quale dovrà effettuarsi la capitalizzazione del canone, per le concessioni di cui venga operato il riscatto nel successivo triennio.

Per un ventennio dall'entrata in vigore del presente ordinamento la capitalizzazione suddetta sarà effettuata al saggio del cento per cinque.

Art. 37.

Le concessioni della terza specie saranno fatte nei terreni di clima torrido e dovranno essere principalmente destinate a colture industriali.

Potranno anche essere fatte nella zona temperata qualora si riferiscano a terreni che per la loro natura ed ubicazione risultino meno adatti ad altre forme di colonizzazione.

Art. 38

Agli effetti del presente ordinamento sono considerate come appartenenti alla regione torrida quelle località il cui clima non consenta un lavoro manuale continuativo da parte dei coloni europei.

Art. 39.

Le concessioni della terza specie non potranno avere una estensione superiore ad ettari diecimila.

In casi eccezionali, quando sia richiesto dalla specialità delle colture e si rendano necessari lavori di notevole importanza, la superficie della concessione potrà estendersi ad ettari venticinquemila.

La concessione può essere suddivisa in più appezzamenti situati in località diverse, sempre quando ciò sia reso necessario dalle esigenze dell'azienda, nè riesca contrario agli interessi della colonizzazione.

Art. 40.

Le concessioni della terza specie avranno una durata non superiore ad anni 99.

Nei casi previsti nel primo capoverso del precedente articolo, potrà essere stabilito che allo spirare del termine suddetto, qualora

il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi così generali che speciali inerenti alla concessione, la concessione stessa sia prorogata per un trentennio e così successivamente per un periodo in complesso non superiore ad anni 90.

Le concessioni suddette non potranno in nessun caso essere convertite in proprietà assoluta.

Art. 41.

Nell'atto di concessione di terza specie verrà determinato l'importo del canone annuo, la durata delle eventuali esenzioni, l'ammontare del capitale che il concessionario deve obbligarsi d'impiegare nel fondo, e i lavori da eseguire, anche sotto pena di decadenza, nonchè il termine entro il quale, sotto pena di decadenza totale o parziale, i terreni concessi dovranno essere posti interamente a coltura.

Art. 42.

Quando il concessionario di terza specie non dimostri di poter mettere immediatamente a coltura tutti i terreni compresi nella concessione o di poter eseguire su tutta la superficie di essi gli occorrenti lavori d'impianto, di sistemazione o di preparazione, la consegna dei terreni sarà fatta parzialmente, in ragione dell'estensione che verrà a mano a mano richiesta per essere immediatamente usufruita.

Delle terre comprese nella concessione e non ancora consegnate, l'Amministrazione potrà precariamente disporre, in maniera peraltro da non recare pregiudizio agli scopi della concessione e facendosi luogo ad una diminuzione proporzionale del canone a favore del concessionario.

Art. 43.

Potranno essere accordate concessioni di pascolo per allevamento di bestiame in quelle zone che per loro natura ed ubicazione risultino inadatte ad altri generi di colonizzazione.

Il termine della concessione non potrà eccedere gli anni dieci, salvo rinnovazione per un eguale periodo, sempre che nel frattempo i terreni stessi non sieno stati richiesti per altro scopo più produttivo.

Pel rimanente le concessioni suddette saranno equiparate a quelle della terza specie, e saranno sottoposte alle condizioni stabilite per queste ultime, in quanto siano ad esse applicabili, e salvo le particolari disposizioni contenute nell'atto di concessione.

Art. 44.

Entro i limiti massimi di superficie consentiti per le concessioni della seconda specie, il Governo della colonia avrà facoltà, quando ne riconosca la convenienza, di concedere terreni a scopo agricolo mediante alienazione in proprietà assoluta e perpetua.

Il prezzo di vendita sarà determinato in misura non minore a quello che sarebbe applicabile nel momento dell'acquisto pel riscatto del terreno di cui trattasi, secondo le norme contenute nei precedenti articoli.

Ove vi siano più richiedenti, l'aggiudicazione verrà fatta in seguito a licitazione fra i richiedenti stessi.

Sarà però in ogni caso in facoltà del Governo di indire un pubblico incanto.

Art. 45.

Nessuno può ottenere nè direttamente nè per interposta persona più di una concessione di terreno a scopo agricolo.

Potrà però essere rilasciata una nuova concessione a chi nei casi consentiti sia divenuto proprietario di quella ottenuta precemente.

Per quelle della terza specie, ove la concessione non raggiunga l'estensione massima di diecimila ettari consentita dal primo comma dell'art. 39, potrà essere successivamente aumentata alle medesime condizioni con l'aggiunta di altri appezzamenti, fino a raggiungere il massimo suddetto e sempre che il concessionario presenti i maggiori requisiti richiesti.

In nessun caso potranno ad una medesima persona o ditta essere accordati nuovi terreni a scopo agricolo, anche nei modi di cui all'art. 44, in maniera da eccedere complessivamente le estensioni massime consentite dall'art. 39, computando anche i terreni per cui siasi operata la conversione in proprietà.

Sezione II.

Degli obblighi dei concessionari verso l'Amministrazione.

Art. 46.

Il concessionario, sotto pena di decadenza, avrà l'obbligo di coltivare i terreni concessi da buon padre di famiglia: dovrà fornire il fondo del bestiame e degli strumenti necessari alla coltivazione; non potrà sospenderne la coltura nè impiegare il fondo ad uso diverso da quello stabilito nell'atto di concessione, e sarà tenuto ad adempiere in buona fede i patti contenuti nell'atto di concessione.

L'Amministrazione coloniale, senza ingerirsi nella gestione interna dell'azienda, avrà diritto di sorvegliarne l'andamento e di richiedere tutte le notizie che potranno interessarla relative alla coltura e produzione dei terreni.

Art. 47.

È vietato al concessionario, sotto pena di decadenza, di subaffittare o dare a colonia tutti o parte dei terreni concessi.

Per le concessioni della terza specie potranno essere adibiti, con partecipazione ai prodotti o ai proventi del fondo, coltivatori indigeni. Tale impiego potrà essere imposto nell'atto di concessione quando si tratti di popolazioni che già godevano dei terreni stessi.

In tali casi però la direzione e sorveglianza dell'azienda dovrà essere sempre tenuta da un europeo, coadiuvato, ove occorra, da un sufficiente numero di coltivatori europei, ed il concessionario avrà l'obbligo di fornire i capitali, eseguire le opere, provvedere le sementi e gli strumenti agricoli necessari per la coltivazione del fondo con sistemi razionali e progrediti.

I patti coi coltivatori indigeni, ove non siano già stabiliti nell'atto di concessione, saranno stipulati davanti alle autorità locali e con la loro assistenza. Le autorità stesse definiranno in via conciliativa ed inappellabile tutte le contestazioni che potessero insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione dei patti suddetti.

Art. 48.

Il concessionario, nei casi in cui sia prescritto, è tenuto a pagare il canone annuo nel termine e nella somma stabilita, senza aver diritto per alcun titolo a nessuna riduzione, salvo quella contemplata nel capoverso dell'art. 42.

In caso di mancato pagamento del canone l'Amministrazione sarà prima di ogni altro, privilegiata, pel credito dell'anno in corso e dei precedenti, sui frutti dell'annata, e sopra le derrate che si trovano nei locali annessi al fondo, e provenienti dal medesimo.

Il concessionario che non abbia pagato il canone per tre anni consecutivi resterà decaduto dalla concessione.

Art. 49.

Nei casi prescritti dal presente ordinamento, la decadenza si compie di pieno diritto.

La revoca sarà pronunziata in ogni caso con decreto del governatore.

Art. 50.

In caso di revoca della concessione o allo spirare di essa, i terreni ritornano immediatamente all'Amministrazione nello stato in cui si trovano, ma liberi d'ogni vincolo, senza che al concessionario od ai terzi possa competere alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, salvo quanto è disposto nel successivo articolo.

Ove peraltro sui fondi dati in concessione esistano ipoteche iscritte

col consenso dell'Amministrazione, si procederà alla subasta a termine degli articoli 58 e seguenti.

Il concessionario può essere inoltre tenuto al risarcimento dei danni arrecati al fondo concesso.

Art. 51.

Per tutte le costruzioni, piantagioni ed opere esistenti al momento della revoca o allo spirare della concessione, l'Amministrazione avrà la facoltà di ritenerle, pagando un compenso sino alla concorrenza della minor somma che risulti fra lo speso ed il migliorato al tempo del rilascio. In caso diverso il concessionario avrà il diritto di toglierle entro un congruo termine a tutte sue spese e profitto, in quanto siano asportabili senza danno dei terreni.

In quest'ultimo caso il concessionario, ove l'Amministrazione lo richiegga, sarà tenuto a lasciare ancora sul fondo, sino alla prossima stagione agricola, tutte le costruzioni, piantagioni ed opere esistenti, durante il quale periodo l'Amministrazione potrà ancora avvalersi della facoltà di ritenerle, pagando o facendo pagare da un nuovo concessionario il compenso da determinarsi come sopra, e provvedendo frattanto, in buona fede, ma senza alcuna responsabilità, alla conservazione delle medesime.

Art. 52.

Sono applicabili alle concessioni le disposizioni e i criteri vigenti per le espropriazioni a causa di pubblica utilità. Nella determinazione del compenso non sarà però tenuto alcun conto del valore del nudo terreno. Per determinare il compenso dovuto all'espropriato si procederà a norma dell'art. 8.

È peraltro riservato al Governo il diritto di occupare gratuitamente e senza alcuna indennità, per quanto si riferisce all'occupazione del suolo, una zona di terreno, a scopo di viabilità pubblica o di condotta di acqua di quella larghezza, lunghezza, direzione e tracciato che sarà ritenuto necessario per l'esecuzione dell'opera.

Sezione III.

Dei rapporti dei concessionari coi terzi.

Art. 53.

Le concessioni di cui al presente capo non possono essere cedute, a pena di nullità, senza che sia prima intervenuto formale consenso da parte dell'Amministrazione. L'Amministrazione dovrà concedere il suo consenso sempre che il cessionario abbia i requisiti richiesti per la concessione di cui trattasi.

La cessione dovrà comprendere l'intera concessione, con tutti gli accessorî mobili ed immobili destinati alla coltura ed al servizio del fondo.

Art. 54.

Le concessioni della prima e seconda specie, coi loro accessori destinati al servizio ed alla coltivazione del fondo, non possono essere oggetto di procedura coattiva per debiti di qualsivoglia natura.

Nelle concessioni stesse non possono formare oggetto di pignoramento o di sequestro i prodotti del fondo che sussistano ancora in natura sul fondo stesso e nelle sue pertinenze, salvo che trattisi di debiti contratti posteriormente alla concessione e in dipendenza della medesima.

In ogni caso, però, non potranno essere oggetto di pignoramento le derrate necessarie al mantenimento del concessionario e della sua famiglia fino al prossimo raccolto e le sementi per la stagione successiva.

Le esenzioni stabilite nel presente articolo a favore degli accessorî e prodotti del fondo vengono a cessare in seguito alla revoca o allo spirare della concessione.

Art. 55.

Le concessioni di prima e di seconda specie non sono suscettibili d'ipoteca.

Previo formale consenso dell'Amministrazione, i concessionari di terreni potranno contrarre prestiti agrari agli scopi, nelle forme e coi privilegi stabiliti dalle disposizioni vigenti nel Regno.

Art. 56.

Previo formale consenso dell'Amministrazione, i concessionari della terza specie possono contrarre mutui di capitali da impiegarsi per migliorie utili e permanenti e lavori straordinari a vantaggio della concessione, costituendo ipoteche sulla concessione stessa.

Qualunque ipoteca costituita senza il formale consenso dell'Amministrazione è nulla. Nel concedere il suo consenso l'Amministrazione dovrà assicurarsi che la causa per cui vuol contrarsi il mutuo si riferisca esclusivamente, e riesca di utilità, alla concessione e che le condizioni di esso non risultino troppo gravose per il concessionario.

Art. 57.

Per il pagamento degli interessi e delle quote d'ammortamento dell'anno in corso e del precedente i creditori ipotecari hanno privilegio sui raccolti del fondo, e prendono ordine, secondo il proprio grado, subito dopo i crediti spettanti all'Amministrazione.

Art. 58.

In caso d'inadempimento dell'obbligazione, qualunque dei creditori ipotecari potrà subastare la concessione.

Saranno compresi nel procedimento anche gli accessorî mobili ed immobili destinati al servizio e alla coltivazione del fondo.

Il procedimento sarà eseguito nei modi di legge in vigore per le esecuzioni sugli immobili, salvo quanto è diversamente disposto nei seguenti articoli.

Art. 59.

L'incanto sarà normalmente fatto in un sol lotto comprendente anche tutti gli accessorî mobili ed immobili del fondo.

Sull'accordo del debitore e dei creditori, e sempre che l'Amministrazione vi acconsenta, potrà anche procedersi alla divisione in più lotti, comprendenti ciascuno i relativi accessorî. In caso di disaccordo fra debitore e creditori provvederà l'autorità giudiziaria.

Il prezzo d'incanto sarà determinato in base all'importo di tutti i crediti iscritti e loro accessorî.

Art. 60.

L'aggiudicazione sarà fatta a favore di chi abbia offerto il maggior aumento sul prezzo d'incanto, salvo l'aumento del sesto a termini di legge.

Art. 61.

L'aggiudicatario subentrerà in tutti i diritti ed obblighi del primitivo concessionario dipendenti dall'atto di concessione.

Art. 62.

Nel caso in cui il primo incanto sia rimasto deserto e non siasi provveduto ai sensi del precedente articolo, sull'istanza di uno qualunque dei creditori iscritti e col consenso di tutti gli altri e del debitore, potrà procedersi, nel termine massimo di tre mesi, ad un nuovo incanto, nel quale sarà dichiarato aggiudicatario definitivo colui che abbia offerto il minor ribasso sul medesimo prezzo d'asta In caso di disaccordo fra le parti deciderà l'autorità giudiziaria.

Art. 63.

Nel caso in cui l'incanto rimanga nuovamente deserto o non sia stato rinnovato, il concessionario, ove non intervenga accordo fra tutti i creditori iscritti, resterà decaduto dalla concessione.

Art. 64.

Nel caso indicato nel precedente articolo ed in ogni altro caso di decadenza dalla concessione e allo spirare di essa, le ipoteche acquistate contro il concessionario si risolveranno su quanto possa competergli ai sensi dell'art. 51.

Qualunque creditore potrà inoltre procedere alla separata vendita degli accessorî mobili del fondo già compresi nel procedimento.

Art. 65.

Le concessioni di cui al presente capo possono essere trasmesse per successione testamentaria, a titolo particolare, purchè la disposizione contempli l'intera concessione, nella sua totalità e indivisibilmente, con tutti gli accessorî mobili ed immobili, e l' istituito abbia i requisiti per la concessione medesima, e ne prenda effettivo possesso, accettandone gli obblighi, nel termine di un anno dalla apertura della successione.

Art. 66.

A tutti gli effetti ereditari, il valore della concessione sarà calcolato, esclusa qualsiasi valutazione del nudo terreno, sulla minor somma risultante fra lo speso e il migliorato al tempo dell'apertura della successione, aumentato del valore, alla data stessa, degli accessorî destinati alla coltura del fondo ed ivi esistenti.

Art. 67.

La disposizione testamentaria di cui all'art. 65, quando vi sia luogo a legittima, non è soggetta a riduzione se non in quanto il valore delle altre liberalità non fosse sufficiente a compire la porzione legittima, calcolando il valore della concessione nel modo indicato nel precedente articolo.

In tal caso i diritti dei legittimari verso il successore nella concessione si risolvono in un diritto di credito esigibile, senza interessi, in dieci annualità a decorrere dal secondo anno dalla data della apertura della successione,

Art. 68.

Qualora non si faccia luogo alla successione testamentaria secondo l'art. 65, se il patrimonio ereditario si può dividere in modo che la concessione possa attribuirsi ad un solo erede, sarà scelto dalla Amministrazione quello che abbia i migliori requisiti per la concessione.

Tuttavia la concessione potrà essere attribuita collettivamente alla vedova ed ai figli i quali convivevano col defunto, se non vi sia possibilità di divisione del patrimonio ereditario in modo che la concessione possa essere attribuita ad un solo erede avente i requisiti suddetti.

Qualora non si possano applicare le disposizioni precedenti la concessione sarà revocata, e i diritti ereditari per quanto riguarda la concessione si risolveranno in ciò che in caso di revoca avrebbe potuto competere al concessionario a norma dell'art. 51.

Nei casi suddetti ed entro il termine di 18 mesi dalla data della apertura della successione, sarà però in facoltà di uno tra gli eredi legittimi, del più prossimo a preferenza dei più remoti, e tra i più prossimi preferibilmente di quello che abbia coadiuvato il defunto nell'azienda, di assumere per proprio conto la concessione, purchè gli siano riconosciuti dall'Amministrazione i requisiti all'uopo richiesti. In caso di divergenza fra coeredi per l'esercizio della facoltà suddetta, sarà deciso inappellabilmente, secondo equità, a mezzo di un arbitro, scelto dagli interessati o in caso di disaccordo dall'autorità giudiziaria del luogo.

Sezione IV.

Dei doveri dell'Amministrazione verso i concessionari.

Art. 69.

L'Amministrazione garantisce ai concessionari e agli acquirenti la libera disposizione dei terreni indemaniati, salvo i patti speciali negli atti di concessione o di acquisto.

Art. 70.

Al momento del rilascio della concessione sarà compilato l'atto relativo con la menzione che il diritto sulla terra concessa non si acquista senza la previa iscrizione del medesimo nei registri catastali a norma dell'art. 209 n. 1. Detto atto sarà compilato in due originali, uno dei quali da conservarsi presso l'Ufficio centrale del catasto coloniale e l'altro da consegnarsi al concessionario.

Art. 71.

Le vertenze fra l'Amministrazione e i concessionari saranno dedefinite dalle autorità competenti e nelle forme ordinarie prescritte dagli ordinamenti vigenti nella colonia.

Art. 72.

Tutti i terreni concessi dal demanio coloniale saranno esenti da imposte dirette per un decennio dalla loro concessione, anche quando, nei casi consentiti, se ne sia nel frattempo compiuta la conversione in proprietà.

Gli atti di concessione saranno inoltre esenti da qualsiasi tassa di contratto.

Le disposizioni di cui nel presente articolo saranno applicate anche nei casi di vendita previsti dall'art. 44.

Art. 73.

Ai concessionari della prima specie che dimostrino di aver utilmente impiegato nel fondo il capitale prescritto, potranno essere accordate dall'Amministrazione anticipazioni in denaro per l'acquisto di bestiame, attrezzi e scorte e per la costruzione di case e locali rustici o per altre migliorie utili e permanenti di cui sia dall'Aministrazione stessa riconosciuta la convenienza.

Tali anticipazioni saranno fatte in misura non maggiore di L. 100 per ettaro e ad un interesse annuo non superiore al 3 per cento, e saranno rimborsabili, salvo anticipato pagamento a volontà del concessionario, in quattro rate annuali a cominciare dal terzo anno dopo la data della anticipazione, pari rispettivamente a 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 della somma anticipata.

Per il pagamento degli interessi e delle rate dell'anno in corso e dei precedenti, l'Amministrazione avrà il privilegio stabilito nell'art. 48.

In caso di decadenza, di revoca, o allo spirare della concessione l'Amministrazione sarà privilegiata pel ricupero dei suoi crediti su quanto possa competere al concessionario a norma dell'art. 51.

Il concessionario dovrà inoltre giustificare, sotto pena di decadenza dalla concessione, di aver impiegato le somme anticipategli allo scopo per cui vennero accordate.

Il concessionario non potrà essere riconosciuto proprietario del fondo se non abbia precedentemente soddisfatto l'Amministrazione delle anticipazioni ricevute.

Art. 74.

Le anticipazioni di cui al precedente articolo potranno essere fatte ai concessionari della prima specie, nella misura necessaria ai bisogni dell'azienda fino al prossimo raccolto, in caso di infortuni che abbiano distrutto la massima parte dei prodotti dell'annata.

Art. 75.

Alle famiglie che intendano recarsi in colonia per ottenere una concessione della prima specie, quando, essendo sprovviste dei capitali occorrenti, diano affidamento di capacità e moralità, in via eccezionale e quando l'entità del fondo di colonizzazione lo permetta, potranno essere anticipate dall'Amministrazione, o eventualmente dal Commissariato dell'emigrazione, nei modi indicati nel precedente art. 73, le somme occorrenti per il viaggio dall'Italia in colonia, coi propri attrezzi e masserizie, in numero non maggiore di tre persone adulte, che siano atte al lavoro e debbano attendere alla coltura della concessione, nonchè il capitale occorrente all'impianto dell'azienda, nella misura massima stabilita nell'art. 26, e gli alimenti necessari fino al primo raccolto.

Art. 76.

Ai concessionari della prima specie, che abbiano dato prova di

attività e di capacità nella coltivazione del fondo concesso sarà accordato, dopo almeno un biennio dalla data della concessione, il trasferimento gratuito in colonia delle persone appartenenti alla propria famiglia.

Art. 77.

L'Amministrazione potrà promuovere la costituzione di consorzi fra concessionari per l'esecuzione e la manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e di viabilità che siano riconosciute di vantaggio comune ai concessionari stessi, nonchè per l'acquisto in comune di macchine, sementi e simili.

Al Consorzio dovrà partecipare anche l'Amministrazione in ragione del vantaggio e dell'aumento di valore che possano risentirne i terreni demaniali circostanti, non ancora concessi.

Quando le opere suddette rivestano anche carattere di utilità generale, l'Amministrazione dovrà concorrere proporzionatamente nella spesa.

L'Amministrazione potrà anche provvedere, quando ne ravvisi la necessità, alla costituzione di Consorzi coattivi, concorrendo nella spesa in misura non inferiore al quinto dell'importo dell'opera.

Le norme per la costituzione dei Consorzi, per l'esecuzione delle opere e pel riparto delle quote saranno determinate con decreto del governatore. Qualora trattisi di Consorzi coattivi, sarà provveduto con decreto Reale, sentito il Consiglio coloniale.

Le quote spettanti ai minori concessionari potranno a loro richiesta essere corrisposte mediante prestazioni personali o di mezzi d'opera.

Art. 78.

Quando più concessionari, in numero non minore di venti e con le loro famiglie, si trovino riuniti in una medesima località lontana dai centri abitati da europei, l'Amministrazione dovrà provvedere a collegare la località stessa mediante una via rotabile alla rete stradale della colonia e ad assicurare, nei giusti limiti, il servizio religioso, il sanitario e lo scolastico.

Art. 79.

Tutti coloro che esercitino ivi, pel consumo dei concessionari, piccole industrie o commerci, esclusi gli spacci di bevande alcooliche, otterranno gratuitamente il suolo occorrente per l'impianto della propria azienda e saranno esenti per un decennio da qualsiasi tassa od imposta relativa agli esercizi stessi.

Art. 80.

Nel caso indicato nell'art. 78, l'Amministrazione potrà inoltre concedere annualmente un sussidio, in ragione di non più di L. 100 per ogni concessionario, da erogarsi sotto il suo controllo, in opere od acquisti riconosciuti di comune vantaggio e che saranno designati dagli stessi concessionari.

Art. 81.

Le anticipazioni e le sovvenzioni di cui ai precedenti articoli saranno fatte, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, nei limiti delle disponibilità del fondo da costituirsi ai sensi dell'art. 20, secondo le particolari norme che ne regoleranno il funzionamento.

CAPO II.

Concessioni edilizie

Art. 82.

Possono essere accordate concessioni di terreno a scopo edilizio nelle località abitate ove sia stato approvato un piano regolatore edilizio ed un regolamento edilizio a norma delle disposizioni contenute negli articoli 93 e seguenti.

Art. 83.

Le concessioni edilizie saranno sempre fatte con decreto del governatore della colonia.

Art. 84.

Potranno essere rilasciate concessioni edilizie tanto a cittadini e stranieri, quanto ad indigeni.

Agli indigeni peraltro verranno normalmente assegnate soltanto nelle zone che saranno all'uopo appositamente tracciate, a norma dell'art. 94.

Art. 85.

Le concessioni suddette saranno di regola fatte a titolo oneroso, previo pagamento di un determinato prezzo per metro quadrato.

Il prezzo delle aree edilizie verrà stabilito per ogni triennio con decreto del governatore della colonia, avuto riguardo alla località e all'ubicazione delle aree da concedersi.

Art. 86.

In via assolutamente eccezionale le concessioni stesse potranno essere fatte gratuitamente, quando risulti che il concessionario debba andare incontro a spese ingenti per la sistemazione dell'area.

Potranno essere anche rilasciate gratuitamente od a prezzo ridotto quando debbano essere adibite all'erezione di edifici destinati al culto o ad istituzioni di pubblica beneficenza od anche d'importanti opifici industriali che rivestano carattere di utilità generale.

Per le concessioni prevedute nel precedente capoverso, al cessare dello scopo della concessione s'intende dovuto dal concessionario il prezzo corrente delle aree coperte con costruzioni stabili; delle aree scoperte la concessione sarà ridotta nei limiti dell'art. 88.

Art. 87.

Il concessionario è obbligato a compiere sull'area concessa una costruzione, conforme allo scopo per cui la concessione fu rilasciata, entro un termine da stabilirsi avuto riguardo all'entità della costruzione.

In casi di forza maggiore potrà essere accordata una proroga al termine stabilito.

Art. 88.

L'area compresa nella concessione che potrà lasciarsi scoperta dovrà essere proporzionata all'estensione di quella da coprirsi con costruzioni ed all'entità delle medesime.

In nessun caso l'area scoperta potrà eccedere il decuplo di quella coperta, a meno che non venga eccezionalmente stabilito un rapporto diverso con decreto del governatore.

Art. 89.

In determinate località le concessioni potranno essere subordinate a speciali prescrizioni, sia per ragioni di ornato pubblico che relativamente alla destinazione degli edifici.

In tali casi, senza farsi luogo ad alcun speciale compenso, potrà accordarsi una diminuzione del prezzo ai sensi del secondo comma dell'art. 86.

Art. 90.

Per speciali circostanze, il governatore della colonia potrà, con suo decreto, sospendere in alcune località il rilascio di concessioni edilizie.

Art. 91.

Adempiuto nel termine prescritto agli obblighi stabiliti nei precedenti articoli, il concessionario diventerà proprietario assoluto dell'area concessa.

Prima d'allora, e salvo che sia intervenuto formale consenso da parte dell'Amministrazione, è vietato al concessionario, sotto pena di nullità, di alienare, in tutto o in parte, l'area compresa nella concessione o le costruzioni in essa intraprese o di costituire sopra di esse diritti reali.

Il riconoscimento del diritto di proprietà sarà fatto con decreto del Governatore.

Art. 92.

In caso d'inadempienza, la concessione resterà senz'altro revocata, nè si farà luogo ad alcun compenso o rimborso a favore del concessionario.

Per le opere esistenti al momento della revoca, l'Amministrazione avrà diritto di ritenerle, pagando o facendo pagare da un nuovo concessionario la minor somma che risulti fra lo speso e il migliorato, o di obbligare il concessionario a toglierle, entro un congruo termine, a tutte sue spese e profitto.

Art. 93.

Nelle località abitate da un sufficiente numero di cittadini o stranieri sarà tracciato un piano regolatore edilizio.

Nelle medesime località verrà contemporaneamente emanato un regolamento edilizio.

Art. 94.

Nei piani regolatori verrà tracciata una zona ove dovranno normalmente rilasciarsi le concessioni edilizie a favore degli indigeni

Art. 95.

I piani regolatori ed i regolamenti edilizi sono approvati con decreto del governatore, il quale giudica nella stessa forma delle opposizioni che siano presentate in seguito alla pubblicazione del piano stesso.

Art. 96.

L'approvazione del piano regolatore equivale a dichiarazione di pubblica utilità, e i proprietari dei terreni e degli edifizi in esso compresi, volendo fare nuove costruzioni o riedificare o modificare quelle esistenti, debbono in ogni caso uniformarsi alle norme tracciate nel piano.

Art. 97.

Fuori delle località comprese nei piani edilizi potranno essere accordate, con decreto del governatore, concessioni temporanee per l'occupazione di aree demaniali occorrenti per l'impianto di edifici destinati a industrie e commerci.

Le dette concessioni saranno trasmissibili insieme con l'esercizio dell'industria e commercio, e resteranno decadute con la cessazione dell'industria stessa.

In caso di decadenza sarà applicabile il disposto degli articoli 50 e 51.

Qualora trattisi di industrie o commerci che rivestano anche carattere di utilità generale potranno le concessioni suddette essere rilasciate anche in terreni non demaniali, a termini della lettera *a*, dell'art. 6.

Le concessioni di cui al presente articolo saranno fatte dietro pagamento di un canone annuo, o anche gratuitamente. Nel caso contemplato dal precedente capoverso il concessionario sarà tenuto a corrispondere il compenso che possa eventualmente spettare ai terzi per l'occupazione del terreno, ai sensi dell'ultimo capoverso del citato articolo.

CAPO III.

Concessioni a scopo industriale

—

Art. 98.

Rimanendo ferme tutte le disposizioni del capo primo del titolo terzo che regolano le concessioni a scopo agricolo, possono essere accordate concessioni per la raccolta ed utilizzazione a scopo industriale di prodotti spontanei o coltivati della colonia.

Art. 99.

Salvo quanto è appresso disposto per le miniere, le concessioni suddette saranno regolate dalle particolari condizioni che verranno determinate caso per caso, anche sotto pena di decadenza, avuto riguardo alla specialità dell'oggetto cui la concessione si riferisce, ma sempre sotto l'osservanza delle disposizioni generali contenute nei seguenti articoli.

Art. 100.

Le concessioni di cui al presente capo, quando abbiano una durata non maggiore di anni 15 e si riferiscano ad una zona di sfruttamento non superiore ai diecimila ettari, saranno fatte con decreto del governatore; negli altri casi con decreto Reale, sentito il Consiglio coloniale.

Quando trattisi di prodotti coltivati, il terreno da adibirsi alla coltivazione verrà concesso nelle forme e alle condizioni stabilite nel capo I del presente titolo.

Art. 101.

Salvo il caso previsto nel capoverso dell'articolo precedente, le concessioni di cui al presente capo, oltre ai diritti conferiti limitatamente alla raccolta dei soli prodotti di cui è oggetto la concessione, non attribuiscono alcun diritto sulle zone cui la concessione si riferisce, salvo gli usi necessari alla raccolta dei prodotti stessi.

Sarà in ogni caso fatta espressa riserva per gli usi pubblici consuetudinari sui prodotti di cui è oggetto la concessione. Sarà del pari riservata ogni altra ragione di pubblico interesse.

Art. 102.

Qualora una parte delle zone di sfruttamento potesse occorrere per venir adibita o concessa ad altri usi più rimunerativi, o risultasse comunque necessaria per ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse, la concessione, qualora non possa coesistere e riuscir compatibile con le altre destinazioni suaccennate, resterà, per la parte corrispondente, revocata, senza farsi luogo ad alcun compenso, salvo, ove sia possibile, a sostituire l'area revocata con altra di superficie e importanza equivalente.

Art. 103.

Le concessioni di cui al presente capo saranno preferibilmente fatte a capitalisti od a Società di capitalisti italiani.

Quando trattisi di Società esse dovranno in ogni caso essere legalmente costituite secondo le disposizioni vigenti nel Regno o nella colonia. Il Consiglio di amministrazione dovrà essere formato in prevalenza di cittadini italiani, e il personale direttivo e amministrativo dell'azienda dovrà in maggioranza essere costituito di cittadini italiani.

Art. 104.

Coloro che domandano la concessione dovranno dimostrare, nei modi che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, saranno ritenuti più idonei, di possedere la capacità tecnica e quella finanziaria, per potere, nel più breve termine, attivare l'industria.

Quanto alla capacità tecnica, essa dovrà riferirsi alla migliore utilizzazione industriale che siasi fino a quel momento ottenuta dalla materia di cui trattasi.

Quanto alla capacità finanziaria, il richiedente dovrà dimostrare di poter disporre, al momento della concessione, del capitale occorrente per l'impianto e l'avviamento dell'industria. Nell'atto di concessione dovrà essere stabilito l'importo minimo del capitale da impiegarsi nel modo suddetto in un determinato periodo di tempo, sotto pena di decadenza della concessione, e potrà anche essere prescritto che il concessionario depositi in garanzia una determinata somma, da ritirarsi gradualmente, a mano a mano che egli giustifichi l'impiego di una somma corrispondente nel modo suindicato.

Nell'atto di concessione potrà essere stabilito un minimo di produzione da raggiungersi in un determinato periodo, sotto pena di decadenza della concessione.

La concessione potrà essere revocata qualora, senza giusti motivi, resti per più di un anno sospesa la normale produzione.

Art. 105.

Quando trattisi di industrie che richiedano larghi studi ed esperimenti di carattere tecnico o commerciale e che per la loro natura ed estensione esigano ingenti capitali, e sempre che i richiedenti presentino, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, sicure garanzie di serietà e capacità, potranno essere accordate, sempre nelle forme stabilite nell'art. 100, concessioni provvisorie di durata non superiore a 18 mesi.

Durante il periodo della concessione provvisoria, il concessionario non potrà fruire dei terreni compresi nella concessione se non nei limiti strettamente necessari per compiere gli studi e gli esperimenti di cui al comma precedente.

La concessione provvisoria non diventerà definitiva se non quando, entro il termine prescritto, il richiedente dimostri di trovarsi nelle condizioni volute ai sensi del precedente articolo, secondo le modalità da stabilirsi nell'atto provvisorio.

Art. 106.

In corrispettivo ai vantaggi che vengano accordati al concessionario, le concessioni di cui al presente capo saranno sottoposte al pagamento di un diritto a favore dell'Ammistrazione, sotto forma, sia di un canone annuo, sia di una percentuale sul valore del prodotto, sia di una partecipazione nei profitti dell'industria.

Avuto riguardo alla natura dell'industria, potrà essere consentito un periodo di esenzione dal pagamento dei corrispettivi suddetti.

Art. 107.

Qualunque nuova industria venga stabilita in colonia sarà esente per un decennio dalla data dell'inizio, da qualsiasi imposta o tassa relativa all'esercizio dell'industria stessa, e dai dazi di entrata sui macchinari occorrenti per i singoli impianti.

Uguali esenzioni, per un decennio dalla data dell'entrata in vigore del presente ordinamento, sono accordate alle industrie già esistenti.

Art. 108.

Finchè duri l'esercizio della concessione non potranno essere ac cordati a successivi concessionari per la medesima industria con dizioni che riescano, nel loro complesso, più favorevoli di quelle stabilite a favore dei precedenti concessionari.

In caso diverso i concessionari precedenti avranno diritto di ottenere le condizioni fatte al successivo concessionario, prese nella loro totalità e indivisibilmente.

Art. 109.

Nelle concessioni di cui al presente capo potrà essere accordato al concessionario, per un determinato periodo di tempo, un diritto di prelazione in confronto di qualsiasi nuova domanda che venisse presentata da terzi pel medesimo oggetto.

Tale diritto dovrà essere esercitato, nei modi e termini da prescriversi, agli stessi patti ai quali verrebbe accolta la nuova domanda, e, qualora occorra, dietro un proporzionale aumento della produzione e del capitale industriale.

Art. 110.

Per le concessioni suddette potrà, in casi specialissimi, essere accordato un diritto di esclusività, per un periodo non superiore ad anni 15.

Tale diritto non potrà essere conferito se non in quei casi in cui trattisi dello sfruttamento di prodotti per l'innanzi non utilizzati industrialmente nella colonia o da utilizzarsi in nuovi generi di industrie, e per cui occorra l'impiego di ingenti capitali.

Le zone di sfruttamento dovranno essere limitate alle necessità dell'industria, ma potranno essere successivamente aumentate a seconda dello sviluppo della medesima.

Dovrà in ogni caso essere stabilito il minimo di produzione da raggiungersi in un determinato periodo iniziale e in quelli successivi, sotto pena di decadenza della concessione.

Per la parte della produzione che possa occorrere pel consumo interno, il prezzo massimo di vendita dovrà essere determinato nell'atto di concessione.

Art. 111.

Le concessioni di cui ai due precedenti articoli saranno sempre sottoposte al pagamento di un diritto a favore dell'Amministrazione, nei modi indicati nell'art. 106, salvo ad accordare un periodo di esenzione ai sensi del capoverso dell'articolo stesso.

Esse saranno in ogni caso rilasciate con decreto reale, sentito il Consiglio coloniale.

CAPO IV.

Concessioni minerarie

Art. 112.

Agli effetti del presente capo sono considerate come miniere le lavorazioni aperte su giacimenti di qualsiasi sostanza minerale suscettibile di una utilizzazione industriale, ad eccezione delle saline e delle cave di materiali da costruzione.

Sezione I.

Dei permessi di esplorazione superficiale.

Art. 113.

Chiunque, cittadino o straniero, può eseguire esplorazioni superficiali allo scopo di rintracciare giacimenti minerari.

All'uopo, ove non ostino ragioni di pubblica sicurezza, sarà rilasciato gratuitamente a chi ne faccia domanda un permesso generico di esplorazione, valevole per il periodo di un anno.

Detto permesso conferisce all'esploratore il diritto di introdursi previo avviso al possessore, anche nei terreni di spettanza privata che non siano chiusi da muro o comunque recinti, esclusi quelli compresi in una concessione mineraria, e ciò al solo scopo di eseguire una ricognizione sommaria dei luoghi.

Art. 114.

Il titolare di un permesso di esplorazione superficiale che abbia trovato indizi di nuovi giacimenti minerari è obbligato a farne denunzia all'autorità, indicandone, con precisione, la località e la natura, e fornendo le altre notizie che potranno essergli richieste.

Qualora gli indizi risultino sussistenti, lo scopritore avrà diritto di preferenza per domandare e conseguire un permesso di ricerche, alle condizioni e per gli effetti di cui ai seguenti articoli.

Nulla può competere a chi, avendo scoperto un giacimento minerario, non ne abbia fatto denuncia, e chiesto il permesso di ricerca.

Art. 115.

Allo scopritore, di cui nell'articolo precedente, potrà essere accordato un periodo di sei mesi di tempo affinchè possa mettersi in regola con le condizioni dell'art. 116.

Trascorso, improrogabilmente, il termine suddetto, l'Amministrazione resterà libera di disporre della località domandata, senza che nulla possa competere allo scopritore.

Sezione II.

Dei permessi di ricerca.

Art. 116.

Colui che desidera ottenere un permesso di ricerca deve presentarne domanda al Governo della colonia, indicando nella domanda stessa:

a) il suo nome, cognome e domicilio;
b) l'oggetto della ricerca;
c) la zona per cui richiede la concessione, unendo il relativo piano a scala non inferiore a 1:25,000.

Art. 117.

I permessi di ricerca non possono essere accordati se non a cittadini o stranieri, ovvero a Società legalmente costituite secondo le disposizioni vigenti nel Regno o nella colonia.

Art. 118.

L'area compresa in ciascuna domanda di permesso di ricerca non potrà avere una superficie maggiore di ettari mille.

Art 119.

Il governatore ha il diritto di rifiutare i permessi di ricerca richiesti da persone o ditte che a suo giudizio non offrano garanzia di serietà e di potenzialità finanziaria.

Per le richieste ritenute ammissibili il governatore ordina l'inserzione della domanda nel Bollettino ufficiale della colonia, fissando un termine di 30 giorni per la presentazione delle eventuali opposizioni.

Decorso il suddetto termine, il governatore, prese in esame le opposizioni, accorda o rifiuta con suo decreto il permesso di ricerca, modificando, ove lo creda opportuno, i limiti richiesti.

Art. 120.

I permessi di ricerca hanno la durata di due anni.

Alla loro scadenza potranno essere prorogati per un altro anno.

Art. 121.

Il permesso potrà essere revocato se entro un anno dalla sua data non si sarà posto mano *bona fide* ai lavori di ricerca o se questi non saranno *bona fide* ripresi dopo un'interruzione, che non potrà superare i quattro mesi, salvo il periodo delle grandi pioggie o altri casi di forza maggiore.

Art. 122.

Trascorso il primo periodo del permesso la sua proroga non potrà essere accordata se il ricercatore non dimostri di avere erogato nei lavori una somma non inferiore a L. 10,000.

Art. 123.

Colui che ha ottenuto un permesso di ricerca ha il diritto di eseguire nell'area compresa nella concessione tutti i lavori che riterrà necessari per condurre le ricerche stesse, salva l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 126.

Art. 124.

Colui che ha ottenuto un permesso di ricerca può in qualunque momento rinunciarvi rilasciandone analoga dichiarazione.

Art. 125.

I permessi di ricerca non possono nè cedersi nè vendersi.

Art. 126.

Il ricercatore sarà tenuto al risarcimento dei danni arrecati al proprietario del suolo coi lavori di esplorazione e potrà essere obbligato a prestare cauzione o a fare un deposito, nei casi e nelle forme di cui agli articoli 148 e seguenti.

Art. 127.

In caso di rinuncia o di revoca del permesso o allo spirare di esso le zone comprese nella concessione ritornano libere di qualsiasi peso all'Amministrazione, la quale potrà disporne a favore di nuovi richiedenti.

Per le opere compiute dal ricercatore, questi non avrà diritto ad alcun compenso, nè potrà variarne lo stato, al momento del rilascio.

Per le costruzione e i macchinari e pei materiali estratti, esistenti ancora sul luogo, l'Amministrazione avrà la facoltà di ritenerli, pagando o facendo pagare da un nuovo titolare del permesso il loro valore al momento dell'acquisto. In caso diverso il titolare stesso avrà il diritto di toglierli a tutte sue spese e profitto.

Art. 128.

I decreti di revoca o di accettazione di rinunzia dei permessi di ricerca saranno inseriti nel Bollettino ufficiale della colonia.

Art. 129.

Chi abbia rinvenuto un giacimento a suo giudizio utilmente coltivabile ne darà avviso al governatore, il quale con suo decreto dichiarerà la miniera scoperta e concedibile.

Sezione III.

Delle concessioni minerarie.

Art. 130.

Le concessioni minerarie sono rilasciate con decreto Reale, sentito il Consiglio coloniale. Esse non possono avere per oggetto che miniere dichiarate scoperte e concedibili.

Art. 131.

Lo scopritore, purchè dimostri di possedere i requisiti prescritti dall'art. 132, ha diritto alla concessione della miniera da lui scoperta; dovrà a quest'uopo farne domanda entro un anno dalla data del decreto di dichiarazione di scoperta. Trascorso questo termine senza che egli abbia presentata la domanda, il governatore, con suo decreto, da inserirsi nel Bollettino ufficiale della colonia, dichiarerà che lo scopritore è decaduto dal diritto di preferenza alla concessione e che la miniera può essere conceduta ad altri.

Art. 132.

Colui che domanda la concessione dovrà dimostrare, nel modo che sarà ritenuto idoneo dall'Amministrazione, di possedere il capitale sufficiente per coltivare la miniera.

Art. 133.

La superficie da comprendersi nella concessione non potrà essere superiore a quella già compresa nel permesso di ricerca e dovrà risultare da un piano annesso alla relativa domanda, nella scala non minore di 1 : 5000.

Art. 134.

Nel caso che nel corso dei lavori di una concessione si dimostri che il giacimento prosegua oltre i limiti di questa, fissati a norma dell'art. 133, il concessionario si troverà nelle stesse condizioni di chi abbia rinvenuto un giacimento utilmente coltivabile e ne sia stato dichiarato scopritore a termini dell'art. 129, sempreché l'area soprastante al giacimento non sia stata oggetto di permesso di ricerca o di concessione a scopo minerario.

Il concessionario dovrà però eventualmente rinunziare nella misura necessaria ad una parte della superficie dell'antica concessione acciocchè il totale della superficie delle due concessioni non ecceda il limite massimo di superficie stabilito.

Art. 135.

La domanda di cui all'art. 131 sarà inserita a spese del richiedente nel Bollettino ufficiale della colonia; sono assegnati 30 giorni per le opposizioni.

Queste saranno notificate al richiedente, al quale sarà prefisso un termine di 30 giorni per rispondervi.

Art. 136.

Le concessioni avranno la durata di anni cinquanta.

Allo spirare della concessione questa potrà essere rinnovata per un nuovo periodo di anni trenta, purchè il concessionario abbia regolarmente adempiuto agli obblighi impostigli.

Art. 137.

Ogni concessionario pagherà annualmente all'erario della colonia una tassa fissa ed una proporzionale.

La tassa fissa sarà di 50 centesimi per ogni ettaro di superficie della concessione. La tassa proporzionale sarà del 5 per cento sull'utile netto della miniera.

Per il pagamento delle tasse come sopra dovute, l'Amministrazione sarà privilegiata, prima d'ogni altro, sui materiali estratti tuttora esistenti nella concessione.

Il governatore prescriverà con suo decreto i metodi di riscontro per l'accertamento dell'utile netto delle miniere.

Art. 138.

Il concessionario può in qualsiasi momento rinunziare alla concessione, rilasciandone analoga dichiarazione.

Art. 139.

La concessione potrà essere revocata:

a) quando, salvo casi di forza maggiore, il concessionario non abbia iniziato la normale lavorazione entro il termine di un anno dalla data della concessione;

b) quando abbia sospesa la normale lavorazione per un anno, salvo i casi di forza maggiore;

c) quando non abbia corrisposto all'Amministrazione le tasse dovute per l'annata scaduta.

Art. 140.

In caso di rinunzia o di revoca o allo spirare della concessione sarà applicabile il disposto dell'art. 127.

Art. 141.

Il concessionario potrà cedere tutta o parte della concessione, purchè la persona a cui la cessione vien fatta sia tra quelle indicate nell'art. 117, e presenti i requisiti di cui all'art. 132.

Il concessionario nuovo subentrerà in tutti gli obblighi e diritti spettanti al primitivo concessionario per la parte della concessione ceduta.

Art. 142.

Le concessioni sono suscettibili di ipoteca nei modi e termini stabiliti dalle leggi civili per gli altri immobili.

Art. 143.

Il concessionario, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nei seguenti articoli, potrà eseguire nella zona compresa nella concessione tutti i lavori e gli scavi occorrenti per l'utilizzazione della miniera, facendo propri i materiali estratti e che formano oggetto della concessione.

Potrà anche appropriarsi gli altri materiali ricavati in occasione dei lavori stessi, sempre che adempia, anche per quelli, alle eventuali condizioni prescritte.

Art. 144.

Al concessionario di una miniera potrà essere accordata la facoltà di prelevare il combustibile occorrente all'esercizio della miniera stessa da una superficie boschiva determinata in base ad una pianta alla scala di 1 : 2500 allegata alla sua domanda.

L'area boschiva della quale sarà accordato l'uso, verrà a spese del concessionario delimitata e divisa in un conveniente numero di appezzamenti stabilendo per ciascun appezzamento il turno del taglio.

Art. 145.

È fatto obbligo al concessionario di assicurare con razionali cure silvane la conservazione e la riproduzione del bosco, anche, dove occorra, mediante rimboschimento artificiale. In ciascun atto di concessione saranno all'uopo determinati gli obblighi del concessionario a seconda della natura delle piante.

Art. 146.

Al concessionario potrà inoltre farsi obbligo di rimboschire alcune determinate zone di terreno con facoltà di operare quindi il taglio delle piante mature dopo un termine prestabilito nell'atto di concessione.

Art. 147.

Il concessionario è tenuto a risarcire tutti i danni cagionati dai lavori.

Art. 148.

Ove i lavori si estendano a terreni coltivati o a boschi, il possessore ha diritto di esigere a sua scelta, prima che si ponga mano ai lavori, una cauzione idonea da prestarsi avanti l'autorità governativa, oppure un deposito in danaro o in titoli di Stato, da farsi nelle pubbliche casse.

Ove le parti non raggiungano fra loro un accordo, l'autorità suddetta stabilisce d'ufficio, in via provvisoria, l'ammontare della cauzione o del deposito, fatto il quale può darsi principio ai lavori.

Ogni ulteriore contestazione tra il possessore del suolo e il concessionario, tanto sulla idoneità della cauzione quanto sull'ammontare del deposito, è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 149.

Ove i lavori non siano di lunga durata e il terreno possa nel termine di un anno essere restituito alla primitiva coltura l'indennità da corrispondersi al possessore viene ragguagliata al doppio del prodotto netto che avrebbe dato il terreno danneggiato o provvisoriamente occupato.

Se l'occupazione del terreno da parte del concessionario priva il coltivatore del suolo dei suoi prodotti per oltre un anno, oppure se, per effetto dei lavori eseguiti, i terreni non sono più adatti alla coltura, ove le parti non riescano ad un accordo, spetta all'autorità giudiziaria di giudicare sulla misura del compenso.

Art. 150.

Se i lavori dovessero estendersi sotto abitati, luoghi chiusi, strade, il concessionario deve preventivamente prestare una cauzione per tutti gli eventuali danni.

Successivamente, quando egli abbia dimostrato, in contraddittorio, con gli interessati, d'aver eseguito tutti i lavori riconosciuti necessari per prevenire ogni specie di danno, può ottenere di essere liberato dalla cauzione.

Art. 151.

Per le opere, che, anche fuori delle zone concesse, dovessero intraprendersi per la ventilazione e lo scolo delle acque delle miniere, per il deposito e trasporto delle materie escavate, potrà farsi luogo a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 152.

Apparterranno al Governo e gli saranno consegnati senza indennizzi di sorta le pietre scritte e qualunque altro monumento di interesse storico che potessero venir rintracciati durante i lavori.

Art. 153.

Saranno emanate, con decreto del governatore, tutte le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo, e particolarmente per quanto riguarda la polizia delle mi-

niere, la disciplina dei lavori nei riguardi della pubblica incolumità e dell'interesse pubblico, e il controllo sulla estrazione e sulla circolazione dei prodotti delle miniere, agli effetti delle pescrizioni contenute nell'art. 137.

Con le dette norme saranno stabilite anche le penalità pecuniarie pei contravventori, sino ad un massimo di lire diecimila, salvo le altre pene che siano applicabili ai termini del Codice penale.

CAPO V.

Concessioni varie

Art. 154.

Sarà in facoltà del governatore di rilasciare, con suo decreto concessioni temporanee di terreno per l'esercizio di cave e fornaci o per esperimenti industriali e agricoli.

Tali concessioni saranno rilasciate, a titolo oneroso o gratuito, sotto l'osservanza delle norme e alle particolari condizioni che saranno, caso per caso, stabilite nell'atto. Dovranno per superficie e per durata essere limitate a quanto è necessario in relazione allo scopo per cui vengono rilasciate.

Saranno decadute qualora non siano usufruite per la durata di un semestre.

Art. 155.

I boschi e le foreste non potranno essere oggetto di concessioni. Potrà il Governo della colonia vendere piante atterrate od in piedi e tagli di boschi cedui attenendosi alle norme dell'arte forestale e secondo un regolamento da emanarsi per decreto Reale udito il Consiglio coloniale.

Nel regolamento stesso sarà disciplinato l'esercizio dell'uso di legnatico.

CAPO VI.

Del procedimento relativo alla presentazione delle domande e al rilascio delle concessioni

Art. 156.

Le domande di concessioni di qualsiasi genere dovranno essere presentate al Governo della colonia od anche al ministro degli affari esteri.

Le domande stesse dovranno essere accompagnate dai documenti necessari a comprovare che i richiedenti si trovano nelle speciali condizioni prescritte pei singoli casi, ed inoltre, per chi presenti la domanda al Governo coloniale e qualora occorra, dai relativi piani, schizzi, progetti, oppure, quando sia il caso, dalle indicazioni catastali occorrenti ad identificare gli appezzamenti specificamente richiesti nelle aree già poste in commercio.

Art. 157.

Salvo i casi nei quali sia disposto altrimenti nel presente ordinamento, le concessioni saranno rilasciate dal governatore della colonia, o, salvo il disposto dell'articolo 29 (secondo comma), dal ministro degli affari esteri per quanto concerne le concessioni a scopo agricolo di prima e seconda specie, i cui richiedenti si trovino in Italia.

Le concessioni fatte dal ministro degli affari esteri non potranno avere per oggetto un appezzamento determinato, ma bensì una estensione determinata in una determinata area demaniale, salvo per parte del concessionario o di un suo mandatario quando siano presenti in colonia, la scelta dello speciale appezzamento fra quelli ancora disponibili.

Rimane decaduta qualsiasi concessione di prima o di seconda specie che non sia, entro dieci mesi dalla sua data, susseguita dalla effettiva presa di possesso per parte del concessionario in persona.

Art. 158.

Non possono presentare domande nè ottenere concessioni di qualsiasi specie, sia direttamente, sia per interposta persona, i funzionari civili e militari della Colonia in attività di servizio.

Art. 159.

Per ciascuna specie di concessioni sarà tenuto uno speciale registro, dove saranno annotate le singole domande, con l'indicazione della data e dell'ora della loro presentazione.

Le domande presentate nel medesimo giorno sono considerate a tutti gli effetti come contemporanee.

Dell'avvenuta presentazione sarà rilasciata ricevuta al richiedente.

Avranno facoltà di scegliere fra gli appezzamenti disponibili, solamente coloro che siano, sia personalmente, sia per mezzo di un loro mandatario, presenti in colonia.

Fra questi l'ordine della presentazione della domanda stabilisce la precedenza del diritto di scelta.

In caso di contemporaneità, e quando non sia diversamente disposto, decide la sorte.

Art. 160.

Le domande di concessione saranno pubblicate sul Bollettino ufficiale della colonia, assegnando un congruo termine per le eventuali opposizioni da parte di terzi.

Di tali opposizioni sarà inappellabilmente giudicato dal governatore della colonia, salvo che si riferiscano a questioni di puro diritto civile, nel qual caso giudicherà l'autorità giudiziaria competente.

Art. 161.

I decreti di concessione saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale della colonia e per estratto sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 162.

Prima che vengano effettuati il rilascio della concessione e l'immissione in possesso della medesima, saranno eseguiti, a spese dei richiedenti, tutti gli accessi, le constatazioni e gli accertamenti che saranno ritenuti necessari.

Art. 163.

Le norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo, nonchè le tariffe relative, saranno approvate con decreto del governatore della colonia.

TITOLO IV.

Del catasto

CAPO I.

Istituzione del catasto

Art. 164.

È istituito un catasto probatorio dei terreni spettanti al demanio disponibile della colonia o provenienti dal medesimo o comunque soggetti al regime giuridico italiano.

Art. 165.

Il catasto della colonia comprende:

a) il catasto rurale;
b) il catasto urbano;
c) il catasto speciale.

Art. 166.

Il catasto rurale comprende tutti i terreni indicati nell'art. 164 eccettuati quelli di cui all'articolo seguente.

Art. 167.

Il catasto urbano comprende le zone incluse nei piani regolatori edilizi delle località abitate, ai sensi dell'art. 93.

Passeranno a far parte del catasto urbano i terreni di cui all'articolo 166 che vengano ad essere inclusi in un nuovo piano regolatore o d'ampliamento.

Art. 168.

Il catasto speciale ha per oggetto la catastazione di determinate zone o località, su cui si esercitino particolari diritti, o che presentino particolare interesse, e per le quali è necessario seguire criteri e modalità diverse da quelle che sono prescritte per il catasto rurale e per quello urbano.

Art. 169.

Con decreto del governatore della colonia saranno istituiti gli uffici occorrenti per la formazione e la conservazione del catasto, ed emanate le norme per il loro funzionamento.

CAPO II.

Formazione del catasto

—

Sezione I.

Catasto rurale.

Art. 170.

Per la formazione del catasto rurale i terreni di cui all'art. 166 si dividono in tre categorie:

a) i terreni compresi entro un raggio di 5 km. dai centri urbani di Asmara, Adi Ugri, Saganeiti e dagli altri che potranno venire successivamente designati dal Governo della colonia;

b) gli altri terreni compresi nelle regioni di clima temperato della colonia;

c) i terreni compresi nelle regioni di clima torrido.

I limiti fra le due ultime categorie verranno determinati con decreto del governatore.

Art. 171.

Salvo il disposto dell'art. 183, paragrafo I, la catastazione consta delle operazioni seguenti:

1° la delimitazione dell'area da catastarsi e l'apposizione dei termini relativi;

2° la sua divisione in lotti, nei casi previsti dal primo paragrafo dell'art. 174;

3° il tracciamento in mappa dei risultati delle operazioni di cui ai precedenti numeri 1 e 2;

4° l'iscrizione di ciascun lotto nella tavola censuaria ed inoltre le opportune annotazioni nel registro delle partite e nell'indice dei possessori per le concessioni e i trapassi anteriori o contemporanei alla catastazione.

Art. 172.

Sarà immediatamente iniziata la catastazione delle terre di cui ai capoversi *a*) e *b*) dell'art. 170.

I termini per l'ultimazione delle operazioni catastali prescritti dal precedente paragrafo saranno stabiliti nel modo indicato nel paragrafo 5° dell'art. 17.

La catastazione delle terre di cui al capoverso *c*), dell'articolo 170 citato verrà eseguita a mano a mano che le terre stesse debbano essere date in concessione.

Art. 173.

Iniziando le operazioni nei terreni delle regioni di clima temperato, si traccerà dapprima la mappa di una intera zona se si tratta delle terre di cui al capoverso *a*) dell'art. 170, o di tutto un territorio demaniale se si tratta delle terre di cui al capoverso *b*) dello articolo stesso.

Nel tracciare la mappa delle terre di cui al capoverso *a*) non si dovranno rilevare che i soli terreni che formano oggetto del catasto a norma dell'art. 164; per gli altri si segneranno nel rilievo soltanto i corsi d'acqua, le vie di comunicazioni ed in generale le più salienti particolarità topografiche del terreno, nonchè quei punti fissi che fossero ritenuti necessari per l'esecuzione del lavoro.

Art. 174.

I terreni indicati nell'articolo precedente, ad esclusione dei boschi e delle foreste, saranno divisi in lotti della superficie approssimativa di ettari 25, e ciascun lotto in sezioni corrispondenti ciascuna a circa un quarto dell'intero lotto.

La divisione in lotti sarà normalmente fatta mediante linee parallele dirette da settentrione a mezzogiorno e da levante a ponente. Ove per speciali circostanze tale sistema non riesca conveniente, dovrà in ogni caso cercarsi che i singoli lotti, sempre della superficie approssimativa suindicata, abbiano figura il più possibile regolare, e non riescano discontinui.

Per le concessioni o vendite in misura inferiore ad una sezione, le sezioni potranno essere divise in frazioni nel modo sopraindicato.

Nei terreni di cui al paragrafo 1° del presente articolo costituirà un numero di lotto ciascun lotto o ciascun appezzamento minore che sia oggetto di concessione o di vendita separata per parte del demanio.

Nelle terre non ancora divise in lotti, ma destinate ad esserlo, le eventuali concessioni a norma dell'art. 18 saranno contrassegnate con numeri di lotto provvisorî, da sostituirsi a suo tempo con i numeri definitivi.

Art. 175.

Per ciascun lotto o sezione sarà provveduto alla determinazione dei confini e all'apposizione di termini, che saranno riportati sulla mappa.

Art. 176.

Sarà insieme proceduto alla confinazione e terminazione delle proprietà o concessioni già esistenti.

Nel corso di tali operazioni sarà provveduto, sempre che si ravvisi necessario, d'accordo con gli interessati, alla regolarizzazione della configurazione e alla rettificazione dei confini delle singole proprietà o concessioni, facendoli coincidere, con la maggiore approssimazione possibile, con i confini dei lotti e delle sezioni ai quali corrisponderanno, e procedendo, secondo equità, ai conseguenti conguagli.

Art. 177.

Saranno tracciate e delimitate le strade rurali, le quali rimarranno di proprietà demaniale.

Il tracciato della strada sarà riportato nella mappa.

Art. 178.

Lungo i principali corsi d'acqua e lungo le linee d'impluvio di maggiore importanza, sarà tracciata e fissata con termini, da riferirsi nella mappa, una zona di terreno destinata al passaggio pubblico ed a servitù pubblica di attingere acqua.

Art. 179.

Le mappe saranno fatte alla scala di 1:25,000, 1:10,000 o 1:5000; a seconda che la divisione del suolo permetta l'impiego di una di queste tre scale. Una scala più grande potrà anche essere adoperata se quella al 5000 non permetta di stabilire i limiti di tutti i lotti in modo chiaro e preciso.

Art. 180.

Rilevando il terreno, ciascun lotto è controsegnato nella mappa con un numero progressivo. Dentro ciascun lotto le sezioni sono controsegnate con numeri progressivi subordinati.

Art. 181.

Per ogni lotto è impiantato un foglio dististo, con la divisione in

sezioni, in cui il terreno è riportato, alla scala 1 : 10,000, 1 : 5000, 1:2000 od 1:1000 a seconda che l'impiego di una di queste scale permetta di stabilirne con precisione i limiti.

In casi eccezionali si potrà ricorrere anche alla scala 1 : 500.

Art. 182.

Tanto le mappe che i fogli di lotto, sono stesi in fogli del formato di m. 1 per 0.70. È proibito fare delle aggiunte ad un foglio; se questo non è sufficiente per rappresentare un dato terreno, se ne impiegheranno due o più sempre però in maniera che congiungendoli, la rappresentazione del terreno risulti ininterrotta.

Art. 183.

Per la catastazione dei terreni nelle regioni di clima torrido, viene eseguito per ciascuna concessione una sola mappa.

Per l'esecuzione di questi rilievi si adotterà la scala che sarà ritenuta più conveniente, in modo da poter stabilire con precisione i limiti della concessione.

Sezione II.

Catasto urbano.

Art. 184.

Per ciascun centro urbano verrà tracciata una sola mappa con la divisione in lotti e sezioni in conformità del relativo piano regolatore edilizio

Nel catasto urbano vengono separatamente rilevate le singole particelle catastali.

I rilievi sono fatti alla scala 1 : 100, 1 : 200, 1 : 500, od al massimo 1:1000, a seconda che si ritenga più conveniente l'adozione di una di queste scale. Ove sia possibile, sarà preferita la scala 1 : 500.

Sezione III.

Catasto speciale.

Art. 185.

Il catasto speciale si occupa della catastazione:

a) delle concessioni minerarie, anche di ricerche ai sensi del titolo III, capo IV, del presente ordinamento;

b) delle zone che siano oggetto di concessioni industriali di sfruttamento, ai sensi del capo III del titolo citato;

c) dei boschi e delle foreste;

d) delle acque demaniali ai sensi dell'art. 4 e delle concessioni relative alla raccolta e alla derivazione delle acque stesse.

Con decreto del governatore della colonia potranno essere stabilite altre materie da formare oggetto del catasto speciale, quando si ravvisi l'opportunità di regolarizzare speciali atti non compresi nel presente ordinamento.

Art. 186.

Salvo le particolari disposizioni contenute nei seguenti articoli, le operazioni relative al catasto speciale si limiteranno a quelle occorrenti per determinare la posizione e, quando del caso, la superficie ed i limiti, con l'approssimazione sufficiente ai singoli casi.

All'uopo, sempre quando sia possibile, anzichè eseguire appositi rilievi, si usufruirà delle carte topografiche in uso.

Per i territori per cui non esistano carte topografiche, il rilievo potrà essere eseguito in modo speditivo ed a quella scala che permetterà di indicare solamente quanto è necessario affinchè non abbiano a nascere incertezze circa i confini.

Art. 187.

Per ogni concessione mineraria sarà eseguito un sol piano planimetrico, alla scala che sarà ritenuta più conveniente, purchè permetta di stabilire con precisione i limiti esterni della concessione e quelli interni fra i vari terreni in concessione o in proprietà a cittadini e stranieri e quelli in godimento alle popolazioni indigene.

Ove la concessione non abbia confini naturali, se ne dovranno precisare i limiti con appositi segnali.

Art. 188.

Per le concessioni a scopo industriale si seguiranno le norme stabilite nel precedente articolo, sempre che, trattandosi di grandi estensioni, non si ritenga sufficiente di seguire le norme indicate nell'art. 186.

CAPO III.

Pubblicazione del catasto

Art. 189.

Due mesi prima che siano iniziate le operazioni catastali di una data zona o territorio, ne sarà dato annunzio al pubblico mediante avviso da inserirsi sul Bollettino ufficiale della colonia.

Gli interessati potranno assistere alle operazioni catastali, allo scopo di fare le proprie osservazioni circa la confinazione o terminazione dei terreni.

Art. 190.

Appena compiute le operazioni in una data zona o territorio, ne sarà dato avviso al pubblico sul Bollettino ufficiale della colonia.

L'originale della mappa dovrà essere conservato nell'ufficio centrale del catasto della colonia.

Una copia in tela lucida dovrà essere depositata presso l'ufficio regionale nella cui circoscrizione furono eseguite le operazioni.

Art. 191.

In caso di reclàmi, sara definitivamente deciso da una speciale Commissione, presieduta da un funzionario dell'ordine giudiziario, e composta di tre funzionari dell'ordine amministrativo, di cui due particolarmente esperti in materia tecnica ed agricola, e di un membro scelto fra i notabili italiani della colonia, da nominarsi tutti, per ciascun anno, con decreto del governatore e che potranno essere confermati.

CAPO IV.

Conservazione del catasto

Sezione I.

Degli atti catastali.

Art. 192.

Costituiscono il catasto della colonia:

a) la carta catastale;

b) le mappe;

c) la tavola censuaria;

d) il registro delle partite;

e) l'indice dei possessori.

Art. 193.

Nella carta catastale sono determinate le posizioni dei terreni che devono formare oggetto del catasto.

Art. 194.

La carta catastale verrà impiantata a quella scala che sarà ritenuta conveniente per poter indicare con chiarezza quale sia la posizione di ciascun territorio di cui sia eseguita la catastazione.

Essa sarà stesa in fogli dello stesso formato già indicato nell'articolo 182 per le mappe (m. 1 × 0.70) e con le medesime norme.

Ogni foglio prende un numero d'ordine.

La carta catastale è preceduta da un quadro d'unione, nel quale sono indicati tutti i fogli di essa.

Art. 195.

A mano a mano che venga eseguita la catastazione, saranno ri-

portati sulla carta catastale, sotto un distinto numero d'ordine in cifra romana (numero di mappa):

a) le singole zone di cui alla lettera *a*) dell'art. 170;

b) i singoli territori di cui alla lettera *b*) dell'articolo citato;

c) le singole località di cui all'art. 93;

d) le singole zone, località, o concessioni di cui all'art. 185;

Le singole concessioni di cui alla lettera *c*), dell'art. 170, saranno riportate nella carta catastale mano a mano che vengano rilasciate.

Art. 196.

In attesa che venga compiuta la carta catastale nella forma prescritta dall'art. 194, saranno utilizzati i migliori elementi cartografici esistenti, salvo a rettificarli in conformità delle operazioni eseguite, per la parte che vi si riferisce.

Art. 197

Copia della carta catastale sarà conservata e tenuta al corrente presso il Ministero degli affari esteri.

Art. 198.

Le mappe sono la rappresentazione grafica del terreno, con le relative divisioni in lotti e sezioni, a tutti gli effetti dell'ordinamento catastale.

Ciascuna mappa avrà una numerazione di lotti separata.

Art. 199.

Di regola saranno oggetto di mappe separate, contraddistinte col nome delle rispettive località e col rispettivo numero:

a) le zone di cui alla lettera *a*), dell'art. 170;

b) le altre aree demaniali di superficie continua o, quando siano di estensione limitata, i gruppi di dette aree vicine fra loro;

c) le singole concessioni o gruppi di concessioni di cui alla lettera *c*), dell'art. 170, a seconda della loro estensione e della loro vicinanaz

d) le aree comprese nei singoli piani edilizi.

Le eccezioni a detta regola dovranno essere autorizzate con decreto del governatore. Saranno oggetto di una serie separata di mappe i rilevamenti delle aree di cui all'art. 185, salvo il disposto dell'art. 187.

Art. 200

La tavola censuaria è divisa in volumi corrispondenti, per la regione di clima temperato, ciascuno ad una mappa.

Ogni volume sarà corredato dalla mappa del territorio stesso con la suddivisione in lotti e sezioni.

Art. 201.

Pel catasto speciale sarà tenuto un separato volume per ciascuna materia, secondo la distinzione fatta all'art. 185.

Art. 202.

Nella tavola censuaria è assegnato un foglio separato a ciascun numero di lotto.

Ciascun foglio è accompagnato dal relativo piano di lotto, porterà un'intestazione e sarà diviso in tre sezioni (vedi mod. *A*).

L'intestazione (vedi mod. *A-a*) conterrà:

a) l'indicazione del numero e del nome del volume della tavola censuaria;

b) il numero di lotto

c) la circoscrizione amministrativa in cui questo si trova;

d) la descrizione dell'immobile;

e) la sua superficie;

f) le divisioni e gli smembramenti avvenuti nella proprietà.

Nel caso di smembramenti o divisioni, ne saranno indicate le estensioni e i confini e verrà allegato il relativo piano rilevato sul luogo a cura dell'ufficio del catasto.

La prima sezione (vedi mod. *A-b*) riguarda le proprietà e le concessioni e deve contenere:

a) le generalità del titolare, cioè: il cognome e nome, la paternità e patria del titolare;

b) la natura del titolo di proprietà o della concessione, precisando per quest'ultime le diverse specie indicate nell'art. 23;

c) la data e la durata della concessione;

d) l'eventuale canone o corrispettivo a vantaggio dell'Amministrazione cui la concessione è sottoposta, e la durata delle eventuali esenzioni;

e) la revoca eventuale della concessione;

f) la data di conversione della concessione temporanea in diritto definitivo, con l'indicazione dell'eventuale prezzo di riscatto.

La seconda sezione (vedi mod. *A-c*) riguarda essenzialmente i passaggi, sia a titolo universale che particolare, e in ispecie quelli contemplati nei numeri 2, 3, 4 e 10 dell'art. 209. Essa deve contenere:

a) le generalità del titolare o dei titolari successivi, cioè: il loro nome e cognome, la loro paternità e patria, e la natura del diritto, e cioè concessione, proprietà piena, dominio diretto, dominio utile, ecc.;

b) l'indicazione del titolo per cui avviene il passaggio in corrispondenza del nome del titolare a cui si riferisce. Nei casi in cui, a norma delle disposizioni contenute nei titoli precedenti, sia necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione per l'effettuazione del passaggio, dovrà essere fatta annotazione dell'autorizzazione ottenuta;

c) l'indicazione del valore attribuito al fondo nel passaggio;

d) le indicazioni delle eventuali impugnative del diritto per annullamento, per revocazione o per risoluzione;

e) l'indicazione dell'esito avuto dall'impugnativa, e cioè la cancellazione del diritto o la cancellazione dell'atto d'impugnativa.

La terza sezione (vedi mod. *A-d*) riguarda i diritti di qualsiasi genere costituiti sul fondo ed in ispecie quelli contemplati nei numeri 4, 6, 7, 9 e 10 dell'art. 209. Essa deve contenere:

a) l'iscrizione dei diritti costituiti a carico del fondo. Nei casi in cui per la costituzione del diritto sia necessario il consenso dell'Amministrazione, dovrà essere fatta annotazione dell'ottenuto consenso;

b) le servitù costituite a vantaggio del fondo. Saranno inoltre annotate le eventuali concessioni di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 185 con gli opportuni riferimenti catastali.

In ciascuna di queste due parti dovrà poi essere a sua volta menzionato:

1° la natura del diritto;
2° la data;
3° il titolo;
4° la durata;
5° le impugnative e il loro esito;
6° le estinzioni.

Art. 203.

Quando il territorio cui si riferisce il numero di mappa non debba essere diviso in lotti, tutte le indicazioni prescritte dal precedente articolo saranno registrate solo nel primo foglio.

Quando una stessa concessione o proprietà comprenda più numeri di lotto, le indicazioni prescritte nel precedente articolo dovranno essere registrate solo nel foglio relativo al primo, con gli opportuni richiami nei fogli successivi relativi agli altri numeri compresi nella concessione o proprietà.

Art. 204.

Il registro delle partite (mod. *B*) comprende tanti articoli quanti sono i proprietari o i concessionari. Ciascun articolo consta di una intestazione e una sezione.

L'intestazione (mod. *B-a*) indicherà con numerazione di volume e di articolo:

a) il nome e il cognome e la paternità, il luogo di nascita e il domicilio del titolare;

b) le limitazioni al diritto di disporre, diverse da quelle speciali stabilite dal presente ordinamento, che derivino da incapacità personali, come l'età minore, l'interdizione, l'inabilitazione;

c) la data dell'atto o della sentenza da cui risulti la cessazione della causa d'incapacità, e la data dell'atto da cui risulti la cessazione delle limitazioni al diritto di disporre, stabilite dal presente ordinamento.

La sezione del foglio (vedi mod. *B-b*) deve comprendere:

a) l'indicazione della circoscrizione amministrativa in cui si trova l'immobile;

b) la designazione dell'immobile, cioè la sua denominazione e la sua natura o le indicazioni equivalenti per le concessioni di sfruttamento, di ricerca minerarie e simili;

c) il numero del volume e del foglio assegnato a ciascun fondo nella tavola censuaria ed il numero del lotto o sezioni;

d) il titolo in virtù del quale avvenne il passaggio dell'immobile al titolare attuale;

e) le mutazioni avvenute rispetto a ciascun fondo nei diritti della persona cui la partita si riferisce, con l'indicazione del volume e dell'articolo nel registro medesimo, riguardanti la persona a cui favore siasi verificata la mutazione.

Ogni foglio del registro delle partite verrà numerato per ordine progressivo.

Art. 205.

L'indice dei possessori (vedi mod. *C*) comprenderà:

a) il nome e cognome e la paternità, il luogo di nascita e il domicilio di ciascun concessionario o proprietario;

b) i numeri di lotto che gli spettano, il numero e nome del volume della tavola censuaria per ciascun numero di lotto;

c) il numero d'ordine dell'articolo che lo riguarda nel registro delle partite con l'indicazione del relativo volume.

Sezione II.

Della inscrizione sui registri catastali.

Art. 206.

L'inscrizione nei registri catastali è la sola constatazione legale dei diritti sugli immobili e delle loro mutazioni.

Art. 207.

L'inscrizione deve essere fondata sopra un titolo giuridico abile per l'acquisto e la trasmissione dei diritti sugli immobili secondo le leggi vigenti nella colonia. Il possesso, qualunque ne sia la durata, non è titolo giuridico, salvo il disposto dell'art. 249.

Art. 208.

Non può farsi luogo ad un'iscrizione per trasferimento di un diritto, se colui, dal quale il diritto emana, non risulta iscritto nei registri catastali come investito di essi.

Questa disposione si applica anche ai trasferimenti che vengono consentiti da eredi o legatari.

Solo mediante l'iscrizione il diritto si ritiene trasferito all'avente causa.

Il notaio e il conservatore del catasto, a richiesta della parte che ne anticipi la spesa, devon curare che sieno inscritti gli atti da essi stipulati e soggetti a tale formalità.

Art. 209.

Sono soggetti all'iscrizione sui registri catastali:

1° tutti gli atti di concessione di qualsiasi genere.

Gli atti che non siano stati iscritti nel termine di giorni 60 dalla loro data restano senz'altro decaduti;

2° tutti gli atti traslativi o dichiarativi della proprietà di immobili o di altri diritti sopra beni immobili

3° i trasferimenti di immobili o di altri diritti su beni immobili per causa di morte, la rinunzia all'eredità o al legato, la dichiarazione di accettazione dell'eredità col beneficio di inventario, o la cessione dell'eredità beneficiata ai creditori o ai legatari, sempre quando nell'eredità siano compresi beni immobili o crediti garantiti con ipoteche;

4° gli atti costitutivi di ipoteca o di servitù e quelli che modificano o regolano il modo di esercizio delle servitù legali e dei diritti di uso e di abitazione, o contengono rinunzia ai diritti medesimi;

5° l'abbandono dei diritti di comproprietà a favore degli altri compartecipanti e del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante;

6° i contratti che contengono costituzione di dote di beni immobili, di diritti reali immobiliari, di crediti ipotecari, o la clausola del reimpiego, o la comunione fra i coniugi;

7° le domande o le dichiarazioni di riscatto convenzionale, le domande di devoluzione del fondo enfiteutico, di separazione della dote, e l'opposizione alla separazione del bene in comunione da parte dei creditori o cessionari del partecipante;

8° le transazioni che abbiano per oggetto i diritti indicati nei numeri 3 e 4;

9° i contratti di locazione di immobili eccedenti i tre anni, e gli atti da cui risulta la cessione o la liberazione di pigione o di fitti non ancora scaduti per lo stesso termine, o qualsiasi privilegio sui prodotti dell'immobile;

10° i contratti di Società pel godimento di beni immobili;

11° le sentenze che emanino sopra gli atti e i trasferimenti di cui ai numeri 1 a 3, le sentenze di vendita all'incanto di beni immobili o di altri beni o diritti capaci di ipoteca, e le sentenze che dichiarano l'esistenza di una convenzione verbale della natura di quelle enunciate nei precedenti numeri;

12° il precetto immobiliare.

Art. 210.

Per gli atti riguardanti beni immobili, le funzioni di notaio possono essere esercitate dal conservatore del catasto.

Art. 211.

Coloro che hanno stipulato una convenzione, ottenuta una sentenza o proposta una domanda soggetta a iscrizione nell'interesse di persona incapace da loro rappresentata, o che hanno prestata assistenza nella convenzione o nel giudizio, devono curare che segua l'iscrizione dell'atto o della sentenza.

Per tali iscrizioni è applicabile il disposto dell'art. 1984 del Codice civile del Regno.

La mancanza dell'iscrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti, e a qualsivoglia altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori amministratori e curatori, aventi l'obbligo dell'iscrizione.

La mancanza dell'iscrizione non può mai essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla o dai loro eredi.

Art. 212.

La iscrizione del titolo da chiunque si faccia profitta a tutti coloro che vi hanno interesse.

Art. 213.

Per le donazioni, la iscrizione non prende data che dal giorno da cui è pure iscritta l'accettazione nel caso che questa si contenga in atto separato.

Art. 214.

La iscrizione non può farsi se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata, nella quale le sottoscrizioni dei contraenti siano state legalmente autenticate.

Le sentenze e gli atti eseguiti in paese estero devono essere debitamente legalizzati.

Art. 215.

Non potrà essere rogato l'atto di alienazione, se l'alienante non

risulterà inscritto come investito del diritto, risultando insieme che abbia la facoltà di disporne.

Del pari non potranno essere rogati atti traslativi o dichiarativi di diritti, se non risulti, da apposita dichiarazione, la cui data rimonti a non oltre i 15 giorni, che l'alienante sia iscritto sui registri catastali quale investito del diritto stesso.

Art. 216.

Le interdizioni e le inabilitazioni e le revoche delle une e delle altre, pronunciate nella colonia e divenute esecutive, saranno a cura del pubblico ministero comunicate, per mezzo di estratto delle relative sentenze, al conservatore del catasto.

Il conservatore, quando il provvedimento riguardi persone inscritte nei registri catastali, farà immediatamente l'annotazione relativa.

Art. 217.

Nessuna domanda di annullamento, di rescissione, di revocazione o di risoluzione di atti inscritti è ricevibile in giudizio se essa non risulta annotata in margine dell'iscrizione dell'atto che si vuole impugnare.

Deve nello stesso modo essere annotata la sentenza passata in giudicato che emani sulle domande stesse.

L'effetto della sentenza risale al giorno dell'annotazione della domanda, restando salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede, anteriormente alla stessa annotazione.

Art. 218.

La cancellazione dai registri catastali dell'iscrizione di un diritto o della annotazione di una domanda non potrà aver luogo se non in forza di atto rogato dal notaio, o dal conservatore del catasto e da cui risulti il consenso degli interessati, o di sentenze passate in giudicato.

Art. 219.

La iscrizione può domandarsi quantunque non siensi pagate ancora le tasse cui fosse soggetto il titolo, ove si tratti di atto pubblico ricevuto nel Regno o nella colonia o di sentenza pronunziata da un'autorità giudiziaria del Regno o della colonia.

Se si tratta di atto pubblico ricevuto nel Regno o di sentenza pronunziata anche nel Regno, il richiedente deve presentare anche un'altra copia del titolo al conservatore, la quale è da costui vidimata e trasmessa all'ufficiale incaricato nel Regno della riscossione della tassa.

Art. 220.

Le spese dell'iscrizione, se non vi è patto contrario, sono a carico dell'acquirente; debbono però anticiparsi da chi domanda la iscrizione.

Se più sono gli acquirenti o interessati all'iscrizione, ciascuno di essi deve rimborsare quello che l'ha fatta della parte di spesa corrispondente alla quota, per cui è interessato.

Sezione III.

Del modo di procedere all'iscrizione.

Art. 221.

Prima di rogare un atto, il conservatore del catasto od il notaio, ove non conoscano personalmente i contraenti, devono assicurarsi della loro identità personale per mezzo di quattro persone, fidefacienti da essi conosciute.

L'atto pubblico dovrà contenere:

1° il nome e cognome e la paternità, il luogo di nascita ed il domicilio o la residenza dei contraenti;

2° la natura giuridica del diritto costituito o trasferito, le condizioni cui la costituzione od il trasferimento sieno subordinati, i termini da cui essi dipendono, e tutte le altre modalità di natura reale che limitino l'esercizio del diritto;

3° l'indicazione esatta, coi dati catastali, dell'immobile cui il contratto si riferisce. Ove trattisi di smembramenti, dovranno essere indicati esattamente i confini ed i termini, sopra un piano tracciato a cura dell'Ufficio catastale;

In base all'atto avranno luogo per cura del conservatore le annotazioni sulla tavola censuaria, nel registro delle partite e nell'indice dei possessori.

A richiesta degli interessati, il conservatore rilascierà certificato dell'avvenuta iscrizione.

Art. 222.

L'annotazione delle domande di rescissione, di revocazione o di annullamento, non potrà aver luogo, da parte del conservatore, se non sulla presentazione della citazione. In calce od in margine della citazione stessa, che sarà restituita all'interessato, il conservatore accerterà l'adempimento dell'annotazione.

L'iscrizione in base a sentenza, o l'annotazione della sentenza di annullamento, rescissione o risoluzione di atti iscritti, avranno solo luogo in base a copia autentica della sentenza, rilasciata dal cancelliere della autorità giudiziaria da cui la sentenza è emanata, ed alla prova del passaggio in giudicato della sentenza medesima.

Art. 223.

In caso di successione, gli eredi per ottenere la iscrizione, dovranno presentare, con ricorso all'autorità giudiziaria del luogo dove sono situati gli immobili, il certificato dell'iscrizione del defunto nei registri catastali come proprietario dei beni, e gli atti ed i documenti da cui risulti la qualità ereditaria. Qualora trattisi di concessione, dovrà farsi constare anche della facoltà a succedere, nei casi e modi contemplati dall'art. 65 e seguenti del titolo III.

L'autorità giudiziaria ordinerà per decreto la iscrizione a favore degli eredi.

Il decreto dovrà contenere l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità, luogo di nascita e di residenza degli eredi, nonchè degli immobili cui la successione si riferisce coi dati catastali che li concernano.

In base a copia autentica del decreto, il conservatore opererà l'annotazione sui registri catastali.

Art. 224.

L'iscrizione d'un legatario si farà, o in forza di dichiarazione da assumersi nelle forme volute con cui l'erede acconsente alla immissione del legatario nel possesso, od in virtù di sentenza, passata in giudicato, che dichiari l'erede obbligato a quella immissione.

Sezione IV.

Dei doveri del conservatore del catasto.

Art. 225.

Il conservatore ha l'obbligo di rifiutarsi alle iscrizioni, annotazioni o cancellazioni sui registri catastali:

1° quando gli sia presentato un atto dell'autorità pubblica non emanato nelle forme prescritte nei singoli casi, ovvero siano trascorsi i termini indicati al n. 1 dell'art. 209;

2° quando gli sia presentato un atto non notarile, con sottoscrizioni non legalmente autenticate, o un atto notarile non legalizzato se stipulato fuori del Regno o della colonia, o una copia non autentica di sentenza o di decreto, o infine una citazione non notificata;

3° quando la persona riguardo alla quale si chiede l'iscrizione o l'annotazione non risulti dai registri catastali investita del diritto cui l'atto si riferisce;

4° quando dall'atto presentato non risulti, con l'indicazione dei dati catastali, l'immobile cui l'atto stesso si riferisce;

5° quando dai registri, o in forza delle disposizioni del presente ordinamento, risulti a carico dell'alienante la mancanza di capacità di disporre;

6° quando, trattandosi di sentenza, non vengano presentati i documenti che provino l'avvenuto passaggio in cosa giudicata.

Fuori di questi casi il conservatore non può rifiutarsi alle inscrizioni, annotazioni e cancellazioni di cui sia richiesto.

Art. 226.

Il conservatore, quando gli viene presentato un atto da inscriversi o da annotarsi, deve immediatamente rilasciare al richiedente una ricevuta con l'indicazione del giorno, ora e minuto della presentazione.

Operata la formalità, deve custodire nel proprio archivio l'atto in base a cui operò l'inscrizione o l'annotazione, salvo i casi appositamente indicati nel presente ordinamento.

Art. 227.

Il conservatore deve, nelle ore che verranno fissate, permettere l'ispezione dei suoi registri a chiunque ne faccia richiesta.

Deve pure rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, certificati delle iscrizioni od annotazioni risultanti dai suoi registri, ed estratti tanto della tavola censuaria, quanto del registro delle partite.

Art. 228.

Quando il conservatore rifiuti di eseguire l'inscrizione, l'annotazione o la cancellazione, dovrà rilasciare al richiedente una dichiarazione scritta, indicando i motivi del rifiuto, e restituirgli i documenti.

Il richiedente potrà ricorrere contro il conservatore all'autorità giudiziaria.

Art. 229.

Il conservatore è responsabile dei danni risultanti:

a) dall'omissione, nei suoi registri, delle iscrizioni od annotazioni di cui sia richiesto, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni;

b) dagli errori od omissioni incorsi nei certificati od estratti di cui venga richiesto;

c) dagli errori od omissioni nella regolare conservazione degli atti catastali.

Sezione V.

Del valore giuridico e della conservazione della mappa.

Art. 230.

La mappa fa piena fede della consistenza dei beni cui si riferisce, nei limiti di approssimazione ammessi nella formazione della mappa stessa.

Art. 231.

La conservazione della mappa è affidata esclusivamente alle cure del conservatore ed è posta sotto la sua responsabilità.

Art. 232.

Ogni smembramento di un numero di lotto dà luogo alla formazione di un nuovo numero subordinato secondo le norme che saranno stabilite nelle istruzioni da impartirsi.

Art. 233.

I diritti da corrispondersi ai conservatori per le operazioni di cui nel presente ordinamento, saranno stabiliti con decreto Reale, udito il Consiglio coloniale.

Disposizioni transitorie

Concessioni a scopo agricolo.

Art. 234.

Le concessioni a scopo agricolo già accordate, con R. decreto, ai sensi della legge 1° luglio 1890, n. 7003, e che siano tuttora in vigore, seguiteranno ad essere regolate dalle condizioni contenute nel relativo atto di concessione.

Entro un anno dalla promulgazione del presente ordinamento, sarà però in facoltà dei detti concessionari di domandare che le concessioni stesse siano rinnovate a termini delle disposizioni contenute nel capo primo del titolo III. In tal caso si provvederà analogamente a quanto è disposto nel successivo articolo.

Alle concessioni medesime saranno in ogni caso applicabili le disposizioni contenute nel presente ordinamento in quanto non siano contrarie alle condizioni stabilite nell'atto di concessione e alle disposizioni della legge citata.

Art. 235.

Le concessioni rilasciate sinora dal Governo della colonia, che siano tuttora in vigore, dovranno, a cura dei concessionari, essere regolarizzate a termini delle disposizioni seguenti.

Saranno equiparate alle concessioni della prima specie le concessioni suddette, dovunque situate, che abbiano un'estensione non superiore a ettari 50.

Saranno equiparate alle concessioni della seconda specie le concessioni stesse, dovunque situate, che abbiano un'estensione non superiore ad ettari 500.

Quelle che abbiano un'estensione maggiore di 500 ettari saranno equiparate alle concessioni della terza specie.

Quando una concessione ecceda l'estensione massima assegnata alle due prime specie, il concessionario potrà rinunziare alla porzione eccedente, nel modo che, secondo equità, sarà determinato dall'Amministrazione.

Per quanto riguarda la durata della concessione, l'eventuale pagamento e la misura del canone, saranno, a scelta del concessionario, applicabili, nella loro totalità ed indivisibilmente, le disposizioni più favorevoli fra quelle contenute nell'atto provvisorio e quelle stabilite nel presente ordinamento pel genere di concessione di cui trattisi, salvo sempre i patti speciali stipulati nell'atto di concessione provvisorio.

Per ogni effetto non previsto nell'atto provvisorio, saranno applicabili le disposizioni del presente ordinamento.

Art. 236.

Le concessioni provvisorie che non siano regolarizzate prima della loro scadenza o ad ogni modo entro un anno dalla promulgazione del presente ordinamento s'intenderanno senz'altro decadute.

Saranno similmente revocate le concessioni provvisorie per le quali, alla data suddetta, non sia stato adempiuto dai rispettivi concessionari agli obblighi loro imposti dall'atto provvisorio, ed agli altri stabiliti dalle presenti disposizioni per il tempo trascorso dall'entrata in vigore del presente ordinamento.

Concessioni edilizie.

Art. 237.

Sono confermate le concessioni edilizie rilasciate finora, secondo le norme amministrative in uso, con decreto del governatore della colonia o con atti delle autorità a ciò delegate dal governatore e che abbiano già riportata la sua sanzione.

Concessioni a scopo industriale.

Art. 238.

Sono confermate le concessioni del genere di quelle indicate nel capo terzo del titolo terzo, rilasciate secondo le norme amministrative in uso, antecedentemente all'entrata in vigore del presente ordinamento.

Concessioni minerarie.

Art. 239.

I concessionari, che hanno contratti esistenti, potranno scegliere fra le condizioni del loro contratto e le disposizioni del presente ordinamento.

Il Governo del Re nel secondo caso stipulerà gli accordi opportuni con i concessionari preesistenti, tenendo conto delle speciali loro condizioni.

Art. 240.

Le concessioni di ricerca rilasciate sinora in via provvisoria dal Governo della colonia, subordinatamente alla promulgazione delle presenti disposizioni, dovranno, a cura dei concessionari, essere regolarizzate a termini delle disposizioni medesime, entro un anno dalla promulgazione del presente ordinamento.

Per le concessioni di ricerche per le quali sia stato determinato il capitale da impiegarsi nei lavori, sarà mantenuto l'importo stabilito nell'atto provvisorio.

Alla data suddetta le concessioni non ancora regolarizzate s'intenderanno senz'altro decadute.

Domande di concessioni.

Art. 241.

Tutte le domande di concessioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente ordinamento e in ordine alle quali non sia stato ancora statuito, almeno in via provvisoria, resteranno di nessun effetto, salvo ad essere rinnovate nelle forme prescritte, a cura degli interessati.

Qualora le domande stesse vengano rinnovate nel termine di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente ordinamento, sarà tenuto conto, agli effetti della precedenza, della data della domanda primitiva. In caso diverso, la precedenza sarà determinata in base alla nuova domanda a termini dell'art. 159.

Disposizioni relative al catasto.

Art. 242.

Fermo stando il disposto dell'art. 236, entro sei mesi dalla promulgazione del presente ordinamento, il Governo della colonia pubblicherà un elenco dei titolari di diritti reali in forza di atti del Governo compiuti per decreto Reale udito il Consiglio di Stato prima della promulgazione stessa ed ancora in vigore, con tutte le indicazioni essenziali relative a ciascuna.

Entro dodici mesi dalla promulgazione del presente ordinamento, il Governo della colonia pubblicherà, inoltre, in lingua italiana ed in lingua araba, l'elenco dei diritti non provenienti da concessioni sopra fondi urbani esistenti nella città di Massaua e distretto.

Detti elenchi saranno pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della colonia e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno. Saranno anche depositati ed affissi per esame del pubblico presso tutti gli uffici pubblici della colonia, i quali dovranno inoltre rilasciarne un esemplare a chiunque ne faccia richiesta.

Entro dodici mesi dalla pubblicazione di detti elenchi saranno ammessi, circa il loro contenuto, reclami i quali, per quanto concerne le concessioni, dovranno essere presentati all'autorità governativa ed intorno ai quali deciderà il governatore, e che, per quanto concerne diritti reali derivanti da relazioni giuridiche diverse dalle concessioni, dovranno presentarsi al conservatore del catasto, il quale provvederà a norma degli articoli 244 e seguenti.

Art. 243.

Trascorso il detto termine di dodici mesi, saranno iscritti nei registri catastali, a tutti gli effetti del catasto probatorio, i diritti risultanti dai detti elenchi eventualmente modificati in conformità dei reclami accolti definitivamente.

Vi saranno pure notati i reclami pendenti.

Qualsiasi titolo o diritto derivante da concessioni anteriori alla promulgazione del presente ordinamento, che non sia iscritto nei registri catastali a norma del presente ordinamento, rimane decaduto.

I terreni oggetto di detti titoli o diritti torneranno per conseguenza a libera disposizione del Governo della colonia.

Art. 244.

Per ottenere il riconoscimento di un diritto ottenuto non per atto di concessione governativa precedentemente alla pubblicazione del presente ordinamento, e la relativa iscrizione sui registri catastali, se ne deve rivolgere domanda al conservatore del catasto, presentando tutti quei documenti che valgano a dimostrare l'esistenza del diritto stesso.

Il conservatore, nel ricevere l'istanza ed i documenti, ne rilascia ricevuta e pubblica per tre settimane consecutive la domanda stessa sul Bollettino ufficiale della colonia.

Art. 245.

Le eventuali opposizioni di terzi al riconoscimento di un diritto devono essere presentate al conservatore del catasto entro sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo.

Art. 246.

Trascorsi i sei mesi senza che si sia verificata alcuna opposizione, e sempre quando i documenti presentati siano stati riconosciuti in regola, il conservatore del catasto procede senza altro all'iscrizione.

Art. 247.

In caso di opposizioni o di ricorsi contro il rifiuto a procedere all'iscrizione, il conservatore del catasto rimette tutti i documenti all'autorità giudiziaria competente la quale dovrà decidere in merito.

Art. 248.

Per le proprietà urbane i termini stabiliti nei precedenti articoli sono raddoppiati.

Art. 249.

Per gli immobili esistenti nella città di Massaua e distretto sarà ammesso, come titolo per la prima iscrizione, il possesso trentennale.

Art. 250.

Contemporaneamente all'inizio delle operazioni catastali saranno impiantati i registri catastali prescritti, e saranno aperti uffici catastali a Massaua, ad Asmara ed a Cheren, nominandosi i rispettivi conservatori e determinando i confini delle rispettive circoscrizioni catastali.

Dell'apertura di detti uffici sarà dato pubblico avviso, con la menzione sommaria dei loro scopi.

Art. 251.

Per i diritti derivanti da concessioni posteriori alla promulgazione del presente ordinamento, saranno applicate integralmente le disposizioni del medesimo concernenti i documenti grafici.

Qualora i documenti grafici non siano ancora compilati, saranno a cura dell'ufficio catastale rilevati i confini delle singole aree concesse, riferendoli a punti fissi, ed il relativo piano planimetrico sarà annesso al registro catastale secondo le norme del comma ultimo dell'art. 174, con menzione della natura provvisoria dell'operazione. Sul piano stesso saranno tracciate tutte le modificazioni

successivo le quali dovranno essere riportate a suo tempo nelle mappe definitive.

Art. 252.

Per i diritti derivanti da concessioni anteriori alla promulgazione del presente ordinamento, nei rispetti così del demanio come dei privati, il conservatore del catasto è provvisoriamente dispensato dalla applicazione dei numeri 1, 3, dell'art. 225, salvo il disposto dell'art. 253, per i termini seguenti stabiliti dall'art. 242 e da prolungarsi, in pendenza di eventuali reclami o liti giudiziarie di cui agli articoli 242 e 247, fino alla decisione o sentenza definitiva.

Art. 253.

Nei casi ed entro i termini di cui all'articolo precedente, il conservatore procederà ad iscrizioni, annotazioni, o cancellazioni provvisorie nei registri catastali:

1. Quando gli si presenta un atto dell'autorità pubblica autorizzata a farlo dalle leggi anteriori al presente ordinamento, sia in originale, sia in copia autenticata dall'autorità legalmente autorizzata ad emanarlo.

Dovrà il conservatore aggiungere la menzione espressa che la iscrizione, annotazione, o cancellazione è provvisoria e che il suo valore probatorio è sospeso fino a che i relativi diritti reali siano definitivamente accertati secondo gli articoli 243, 246, 249.

2. Quando la persona riguardo alla quale si chiede la iscrizione, l'annotazione o la cancellazione risulti da atto valido investita del diritto cui l'atto si riferisce.

Dovrà il conservatore aggiungere la menzione espressa che la iscrizione, annotazione o cancellazione è provvisoria e che i relativi diritti reali sono sospesi finchè risultino definitivi dopo esaurite le pratiche prescritte dagli articoli 244, 245, 246 e 247 del presente ordinamento.

Art. 254.

Parimente a deroga provvisoria del n. 4 del detto art. 225, il conservatore, per gli atti relativi a immobili per i quali non siano ancora compiute le operazioni catastali, potrà eseguire le iscrizioni, annotazioni o cancellazioni richieste anche in base ai piani planimetrici compilati oppure riscontrati sul luogo dall'autorità competente, riferiti a punti fissi facilmente identificabili, e corredati con l'indicazione della località nella quale sono situati con tutte le altre indicazioni che saranno necessarie per l'identificazione dell'immobile. Detti piani saranno allegati ai registri catastali e su di essi sarà annotato il loro carattere provvisorio. Dovranno sempre essere indicate per iscritto le dimensioni dei vari lati dell'immobile e la sua superficie.

Dovrà pure il conservatore aggiungere la menzione espressa che il valore probatorio dei dati catastali in tal modo indicati è sospeso e subordinato a conferma od a correzione finchè sia compiuta la catastazione del terreno cui si riferiscono o la sua divisione in lotti a norma dell'art. 17, quarto comma.

Art. 255.

Il governatore della colonia e l'autorità giudiziaria dovranno rispettivamente notificare al conservatore del catasto l'esito definitivo delle operazioni, come pure la presentazione e l'esito definitivo degli eventuali reclami o liti giudiziarie di cui agli articoli 242, 247 e 249.

In base a questi documenti ad ai risultati delle operazioni catastali, mano a mano che andranno compiendosi, il conservatore dopo le opportune rettifiche renderà definitive e probatorie le partite rimaste in sospeso.

Art. 256.

Le altre disposizioni transitorie e tutte le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del titolo quarto, saranno approvate con decreto del governatore della colonia, o con decreto Reale quando sia richiesto dalle disposizioni di legge.

(A-a) Modello *A.*

COLONIA ERITREA

UFFICIO DEL CATASTO

Tavola censuaria

INTESTAZIONE

Numero e nome del volume . . . .

Lotto . . . .

Circoscrizione amministrativa . . . .

Designazione del Lotto				Divisioni o smembramenti			
Descrizione dell'immobile	Estensione				Estensione		
	Ea	a	ca		Ea	a	ca

(A-b) *Segue* Modello *A*

PRIMA SEZIONE.

Generalità del titolare	Titolo	Data e durata della concessione	Canone o corrispettivo a vantaggio dell'Amministrazione e durata dell'eventuali esenzioni	Revoca	Conversione della concessione in diritto definitivo

(A-c) *Segue* Modello *A.*

SECONDA SEZIONE.

Generalità del titolare o dei titolari successivi. Natura del diritto	Titolo per cui avvenne il trasferimento	Valore		Eventuali impugnative	Esito delle impugnative
		L.	C.		

Segue Modello A.

TERZA SEZIONE.

(A-d)

Servitù costituite a vantaggio del fondo						Diritti costituiti a carico del fondo					
Natura della servitù	Data	Titolo	Durata	Impugnative e loro esito	Estinzioni	Natura del diritto	Data	Titolo	Durata	Impugnative e loro esito	Estinzioni

(B-a) Modello *B.*

COLONIA ERITREA

UFFICIO DEL CATASTO

Registro delle partite

INTESTAZIONE.

Estratto partitario di . . . .
di . . . . *nato a* . . . .
domiciliato a . . . .

Limitazioni al diritto di disporre	Cessazione delle limitazioni

(B-b) *Segue* Modello *B.*

PRIMA SEZIONE.

Circoscrizione amministrativa	Designazione del fondo	Numero del volume e del foglio della tavola censuaria	Numero del lotto o delle sezioni	Titolo	Mutazioni

Modello *C.*

COLONIA ERITREA

UFFICIO DEL CATASTO

Indice dei possessori.

Generalità del titolare	Domicilio	Numeri e nomi dei volumi della tavola censuaria	Designazione del lotto	Numero d'ordine nel registro delle partite

Il numero 447 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 141, sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, regie e pareggiate;

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 142, sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole medie governative;

Veduto il regolamento per la esecuzione delle suddette due leggi, approvato col Nostro decreto 3 agosto 1908, n. 623;

Veduto il regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sulla conversione in governative delle

scuole medie dipendenti da Provincie, Comuni ed altri enti morali e sulla istituzione di scuole medie governative non obbligatorie, approvato col Nostro decreto 15 settembre 1907, n. 652;

Uditi il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni seguenti al regolamento emanato col Nostro decreto 3 agosto 1908, n. 623;

1. All' art. 62 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli insegnanti governativi di ruolo e i vincitori di concorsi a cattedre di scuole medie governative, in attesa di nomina di ruolo, sono ammessi a prendere parte ai concorsi, qualunque sia la loro età ».

2. All'art. 66 è sostituito il seguente:

« I membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per le materie indicate nell'art. 68, che devono essere nominati direttamente dal ministro, sono scelti tra i capi d'Istituto e i professori ordinari delle scuole medie governative di 2° grado, in attività di servizio ».

3. All'art. 243 è sostituito il seguente:

« Alle conversioni di scuole pareggiate in governative, che siano state chieste prima della pubblicazione del presente regolamento, sono applicabili, anche per quanto riguarda il personale, le disposizioni del regolamento approvato col R. decreto 15 settembre 1907, n. 652, in quanto siano più favorevoli.

« Ai capi d'Istituto e agli insegnanti ordinari e straordinari delle scuole pareggiate che divengano governative, tranne quelle contemplate dagli articoli 1 e 2 della legge 13 giugno 1907, n. 342, i quali siano stati nominati senza concorso antecedentemente alla promulgazione della legge 8 aprile 1906, n. 141, è applicabile la disposizione transitoria dell'art. 28 dell'anzidetto regolamento 15 settembre 1907 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 456 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del testo unico del Codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto del 24 ottobre 1877, n. 4156, serie 2ª;

Vista la tabella che stabilisce la divisione del territorio marittimo annessa al menzionato Codice;

Visto l'art. 13 della legge 11 aprile 1886, n. 3781, serie 3ª;

Visto il R. decreto 18 agosto 1908, n. 540;

Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentiti i Municipi interessati;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il compartimento marittimo di Civitavecchia è diviso nei circondari di Civitavecchia ed Anzio.

Il circondario marittimo di Civitavecchia ha giurisdizione sulla costa compresa fra Graticciare incluso e la Torre Paterno esclusa, e comprende le delegazioni di porto di Montalto di Castro e Porto Clementino (Corneto), la capitaneria di porto di Civitavecchia, le delegazioni di porto di Santa Marinella e di Palo e l'ufficio di porto locale di Fiumicino.

Il circondario marittimo di Anzio ha giurisdizione sulla costa compresa fra Torre Paterno inclusa e Torre Gregoriana inclusa, e comprende l'Ufficio circondariale di porto di Anzio e le delegazioni di porto di Astura, Torre Vittoria, Badino e Terracina.

Art. 2.

Il compartimento marittimo di Castellammare di Stabia è diviso nei circondari di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e Meta.

Il circondario marittimo di Torre Annunziata si estende da Torre del Greco, escluso, al fiume Sarno, e comprende il solo Ufficio circondariale di porto di Torre Annunziata.

Il circondario marittimo di Castellammare di Stabia si estende dal fiume Sarno a Castellammare di Stabia incluso, e comprende la sola capitaneria di porto di Castellammare di Stabia.

Il circondario marittimo di Meta si estende da Castellammare di Stabia escluso a Positano escluso, e comprende la delegazione di porto di Vico Equense, l'Ufficio circondariale di porto di Meta e le delegazioni di porto di Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense e Capri.

Art. 3.

Le variazioni di circoscrizione territoriale marittima, indicate nei precedenti articoli, avranno effetto dal 1° luglio 1909.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CCXIII (Dato a Roma, il 20 giugno 1909), col quale la Confraternita del Purgatorio di Bari è stata trasformata a favore dell'ospedale consorziale del luogo.

N. CCXIV (Dato a Roma, il 20 giugno 1909), col quale il Monte Scio, con sede in Noci, è eretto in ente morale.

N. CCXV (Dato a Roma, il 27 giugno 1909), col quale il sanatorio od ospedale « Antonio e Carlo Cartoni » in Roma, è eretto in ente morale.

N. CCXVI (Dato a Roma, il 20 giugno 1909), col quale l'Opera pia Istituto femminile di Pellestrina (Venezia), è stata trasformata a favore del locale ospedale civile.

N. CCXVII (Dato a Roma, il 3 giugno 1909), col quale l'asilo infantile di Valtesse (Bergamo), è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. CCXVIII (Dato a Roma, il 4 luglio 1909), col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia, deliberato dalla Giunta provinciale amministrativa di Aquila, nelle adunanze in data 19 dicembre 1907, 13 febbraio, 22 ottobre e 3 dicembre 1908 e 6 maggio 1909, in sostituzione del regolamento approvato con R. decreto 11 dicembre 1887, n. 2773 (serie 3ª).

N. CCXIX (Dato a Roma, il 1° luglio 1909), col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia, deliberato dalla Giuuta provinciale amministrativa di Benevento nelle adunanze in data 31 dicembre 1907, 4 febbraio, 4 marzo, 10 giugno, 11 luglio, 21 settembre 1908 e 24 febbraio 1909, in sostituzione del regolamento approvato con R. decreto 14 luglio 1907, n. CCCVI.

N. CCXX (Dato a Roma, il 1° luglio 1909), col quale è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia, deliberato dalla Giunta provinciale amministrativa di Udine, nelle adunanze del 15 maggio 1906, 10 dicembre 1907, 8 febbraio e 17 ottobre 1908, in sostituzione del regolamento approvato con R. decreto 3 marzo 1904, n. LXXIII.

N. CCXXI (Dato a Roma, il 27 giugno 1909), col quale è data facoltà al comune di Signa di applicare nel 1909 la tassa di famiglia, col limite massimo di L. 300.

Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio:

N. CCXXII (Dato a Roma, il 20 giugno 1909), col quale si modifica lo statuto della Cassa di risparmio di Piedimonte d'Alife.

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CCXXIII (Dato a Roma, il 20 giugno 1909), col quale il fine inerente al patrimonio delle Confraternite di Sant'Apollonia, di Gesù e Maria, del Suffragio, di San Giovanni e Paolo e del Rosario di Caiazzo (Caserta) è stato parzialmente trasformato a favore del locale Ospedale A. G. P. amministrato da quella Congregazione di carità.

N. CCXXIV (Dato a Roma, il 27 giugno 1909), col quale l'Opera pia Gerolamo Radice Fossati di Cisliano è eretta in ente morale.

N. CCXXV (Dato a Roma, il 27 giugno 1909), col quale il Giardino d'infanzia di Monticelli d'Ongina (Piacenza) è eretto in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. CCXXVI (Dato a Roma, il 27 giugno 1909), col quale l'Asilo infantile di Cassano Albese è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

MINISTERO DELLA MARINA

Direzione generale di artiglieria ed armamenti.

Con decreto Ministeriale 30 giugno u. s. sono state approvate, in seguito al risultato degli esami di concorso, le seguenti graduatorie degli aspiranti ai due posti di capo tecnico di 3ª classe nella categoria congegnatori delle direzioni di artiglieria ed armamenti uno della specialità torpedinisti e l'altro di quella elettricisti.

Vincitori del concorso:

Specialità elettricisti — 1° Guerrazzi Dante, operaio congegnatore elettricista a L. 3 - punti 93.40.

Specialità torpedinisti — 1° Garbarino Romolo, operaio tornitore a L. 4 - punti 65.84.

Riconosciuti idonei
ma non compresi fra i vincitori del concorso:

Specialità elettricisti — 2° Orlando Ovidio, estraneo - punti 92.07.

Specialità torpedinisti — 2° Ghezzo detto Godi Oreste, operaio tornitore a L. 4 - punti 57.91.

La nomina dei vincitori del concorso ai due posti di capo tecnico di 3ª classe categoria congegnatori, delle direzioni di artiglieria ed armamenti sarà fatta secondo l'ordine dei punti da essi riportati, e cioè:

1° Guerrazzi Dante, punti 93.40.
2° Garbarino Romolo, punti 65.84.

Roma, 22 luglio 1909.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISI.

Il giorno 17 luglio 1909, in Gavignano, provincia di Roma, il giorno 24 luglio 1909, in Portofino Kulm, provincia di Genova e il giorno 25 luglio 1909 in Ingria, provincia di Torino, sono stati attivati al servizio pubblico uffici telegrafici di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

E parimente il giorno 25 luglio 1909, in Vesale e Castellaro, provincia di Modena, sono stati attivati al servizio pubblico uffici fonotelegrafici di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 26 luglio 1909.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 13 giugno 1909:

Ialongo Giambattista, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione militare, è nominato applicato di 2ª classe nel Ministero del tesoro, con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere dal 1° luglio 1909.

Con decreto Ministeriale del 20 giugno 1909:

Argese prof. Vincenzo — Manca Pellerano Elviro, primi ragionieri, sono promossi dalla 2ª alla 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 4500, a decorrere dal 1° luglio 1909.

Con R. decreto del 20 giugno 1909:

Balì Giovanni — Silvestroni prof. Guido, ragionieri di 1ª classe, sono nominati primi ragionieri di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 4000, a decorrere dal 1° luglio 1909.

Con decreto Ministeriale del 20 giugno 1909:

Comba Emanuele — Centauri Arduino, ragionieri, sono promossi dalla 2ª alla 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 3500, a decorrere dal 1° luglio 1909.

Balducci Gaetano — Fabris Eugenio, ragionieri, sono promossi dalla 3ª alla 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 3000, a decorrere dal 1° luglio 1909.

Oliva Guido — Monteforte Manlio, ragionieri, sono promossi dalla 4ª alla 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 2500, a decorrere dal 1° luglio 1909.

Buonini Ernesto, archivista, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500 a decorrere dal 1° luglio 1909.

Con R. decreto del 20 giugno 1909:

D'Amelio Tobia, applicato di 1ª classe, è nominato archivista di 2ª classe, per anzianità congiunta al merito, con l'annuo stipendio di L. 3000, a decorrere dal 1° luglio 1909, con riserva di anzianità.

Con decreto Ministeriale del 20 giugno 1909:

Annibaldi Vittorio, applicato, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 2500, a decorrere dal 1° luglio 1909.

Con R. decreto del 20 giugno 1909:

Quaranta Crisostomo, applicato di classe transitoria, è nominato applicato di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere dal 1° luglio 1909.

Con R. decreto del 20 giugno 1909:

Cappa Adolfo, ragioniere di 2ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, a decorrere dal giorno 11 giugno 1909.

Avvocature erariali.

Con R. decreto del 27 giugno 1909:

Avet conte cav. uff. Enrico, vice avvocato erariale di 1ª classe, è collocato in aspettativa, per comprovati motivi di salute, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1° luglio 1909, con l'annuo assegno di L. 4000.

Intendenze di finanza.

Con decreto Ministeriale del 20 giugno 1909:

Tiburzi Alfredo, ragioniere, è promosso dalla 4ª alla 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 2500 a decorrere dal 1° luglio 1909.

Con R. decreto del 20 giugno 1909:

Fanelli Ugbaldo, volontario di ragioneria, è nominato ragioniere di 4ª classe con l'annuo stipendio di L. 2000 a decorrere dal 1° luglio 1909.

Con decreto Ministeriale del 20 giugno 1909:

Annichiarico Nicola, ufficiale di scrittura, è promosso dalla 4ª alla 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 3000 a decorrere dal 1° luglio 1909.

Raboni Clarenzio, ufficiale di scrittura, è promosso dalla 5ª alla 4ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500 a decorrere dal 1° luglio 1909.

Bruno Felice e Misuriello Fortunato, ufficiali di scrittura, sono promossi dalla 6ª alla 5ª classe con l'annuo stipendio di L. 2000 a decorrere dal 1° luglio 1909.

Galassini Oreste, magazziniere economo, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 3500 a decorrere dal 1° luglio 1909.

Goita Enrico, magazziniere economo, è promosso dalla 4ª alla 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 3000 a decorrere dal 1° luglio 1909.

Allavena Paolo, magazziniere economo, è promosso dalla 5ª alla 4ª classe con l'annuo stipendio di L. 2500 a decorrere dal 1° luglio 1909.

Personale dipendente dalla Direzione generale del tesoro.

Con R decreto del 20 maggio 1909:

Art. 1

In tutti i decreti Regi e Ministeriali concernenti la carriera d'impiego del delegato del tesoro di 1ª classe, signor Lazzarini Luigi, il di lui cognome, in base all'atto di nascita, è rettificato in Lazarini.

Art. 2.

Lazarini Luigi, delegato del tesoro di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1909.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 13 giugno 1909:

Sidoti-Maniaci cav. Luigi, direttore capo di divisione di 1ª classe, in tutti i decreti Reali e Ministeriali concernenti la carriera di impiego, il cognome è rettificato in quello di Sidoti, giusta l'atto di nascita.

Con R. decreto del 13 giugno 1909:

Di Marco dott. Gino, segretario di 4ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di salute, a sua domanda, con effetto dal 1° giugno 1909, con l'assegno di L. 583.33; e di L. 666.66 dal 1° luglio successivo.

Con R. decreto del 4 luglio 1909:

Torres Alfredo, applicato di 1ª classe, è nominato, in seguito ad esame di concorso, archivista di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 3000 a decorrere dal 1° luglio 1909, e collocato in graduatoria fra i signori Caminata e Tofani.

Di Muro Felice, id. id. id., e collocato in graduatoria fra i signori Ferrotti e Liga.

Lupato Francesco, id. id. id., e collocato in graduatoria dopo il signor Barbacini.

Con R. decreto del 4 luglio 1909:

Vincenti Marco, applicato di 2ª classe in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio a decorrere dal 1° luglio 1909.

Con R. decreto dell'11 luglio 1909:

Pierella Americo, applicato di 3ª classe, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per comprovati motivi di salute, a decorrere dal 16 giugno 1909, con l'assegno di L. 500.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consol. 3.75 0[0, cioè: n. 310,462 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,163,572 dell'ex consolidato 5 0[0), per L. 48.75 al nome di Usseglio Brancard *Filomena* Giulia fu Giovanni, minore sotto la tutela di Rosa Pancrazio, domiciliata in Trana (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Usseglio Brancard *Maria* Giulia fu Giovanni, minore, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 luglio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 211,714 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 957,905 del consolidato 5 0[0) per L. 101.25, al nome di Bonfiglio Luigi fu *Marcello*, minore sotto la patria potestà della madre Caterina Gisacca di Ermenegildo, vedova Bonfiglio, domiciliata a Corbetta (Milano), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bonfiglio Luigi fu *Celeste*, detto Marcello, minore, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 luglio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

2° AVVISO.

È stato chiesto il tramutamento, previa conversione del certificato consolidato 5 0[0, n. 617,133 di L. 75, intestato a Dematteis Alfredo fu Carlo, minore, sotto l'amministrazione della madre Parassolo Felicita fu Andrea, domiciliato in Torino, e annotato d'usufrutto vitalizio a favore della suddetta Parassolo Felicita fu Andrea vedova di Dematteis Carlo.

Poichè tale certificato reca a tergo una dichiarazione illeggibile, probabilmente una dichiarazione di cessione, a termini degli articoli 60 e 72 del regolamento sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà al tramutamento del suddetto certificato, giusta la richiesta, disponendo la consegna delle cartelle al titolare Dematteis Alfredo.

Roma, il 27 luglio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 29 luglio, in L. 100.17.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

28 luglio 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	104.29 03	102.41 03	104.00 41
3 1/2 % *netto* ...	103.70 67	101.95 67	103.44 04
3 % *lordo*	72.15 42	70.95 42	71.37 05

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DI ARTIGLIERIA ED ARMAMENTI

Concorso per esami ad un posto di capo tecnico di 3ª classe nella categoria cannonieri e torpedinieri specialità calcolatori da bal'pedio delle Direzioni di artiglieria ed armamenti.

IL MINISTRO

Decreta:

1. È aperto un concorso, per esami, ad un posto di capo tecnico

di 3ª classe nella categoria cannonieri e torpedinieri - specialità calcolatori da balipedio - delle Direzioni di artiglieria ed armamenti della R. marina, con l'annuo stipendio di L. 2000 (1).

2. Al concorso potranno prender parte:

1° i sottufficiali del corpo R. equipaggi della categoria macchinisti;

2° gli impiegati e gli operai della R. marina provenienti dai militari dell'anzidetta categoria, che abbiano servito per un periodo non inferiore a 12 anni come macchinista;

3° i militari, gli impiegati e gli estranei alla R. marina muniti di licenza liceale o di Istituto tecnico.

Tutti i concorrenti dovranno aver prestato servizio in un balipedio della R. marina o del R. esercito almeno per sei mesi.

3. Le condizioni che si richiedono per essere ammessi al concorso sono:

a) essere cittadino italiano;

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

b) non avere meno di 18 anni, nè avere oltrepassata l'età di 40 anni per coloro che provengono dalla R. marina, e quella di 35 anni per gli estranei, alla data del presente decreto;

c) aver sempre tenuto condotta regolare;

d) avere l'attitudine fisica necessaria per esercitare le funzioni inerenti a tale impiego;

e) aver prestato servizio in un balipedio della R. marina o del R. esercito almeno per sei mesi.

4. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta da bollo da una lira ed indirizzate al Ministero della marina (Direzione generale di artiglieria ed armamenti).

Il termine utile per la presentazione delle domande è stabilito a tutto il 15 agosto 1909.

5. Le domande degl'impiegati e degli operai dovranno essere raccolte e trasmesse al Ministero dai singoli direttori dei lavori, i quali esprimeranno il loro parere in merito a ciascun aspirante, dei quale trasmetteranno anche l'estratto matricolare ed il certificato di cui alla lettera e) del n. 3.

I sottufficiali presenteranno le loro domande, munite pure del parere, ed il certificato di cui alla lettera e) del n. 3 pel tramite del comando superiore del Corpo R. equipaggi, che le correderà dei rispettivi fogli matricolari e caratteristici.

6. Gli estranei alla R. marina presenteranno le loro domande, con l'indicazione del domicilio, direttamente al Ministero, corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, debitamente legalizzato;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha domicilio o la sua abituale residenza, debitamente legalizzato;

d) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato dell'esito di leva;

f) certificato medico, debitamente legalizzato;

g) diploma di licenza conseguito in un liceo o istituto tecnico;

h) certificato comprovante di aver prestato servizio in un balipedio della R. marina o del R. esercito almeno per 6 mesi.

---

(1) La progressività della carriera dei capi tecnici della R. marina, secondo i vigenti ordinamenti, è la seguente:

Capo tecnico di 3ª classe		stipendio	L.	2000.
Id.	2ª id.	id.	»	2500.
Id.	1ª id.	id.	»	3000.
Capo tecnico principale di 3ª classe			»	3500.
Id.	id.	2ª id.	»	4000.
Id.	id.	1ª id.	»	4500.
Id.	id.	1ª id.	»	5000.

Per ogni sei anni di permanenza nella classe hanno inoltre diritto all'aumento di un decimo dello stipendio.

I documenti c) e d) debbono essere in data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto.

7. L'attitudine fisica necessaria per esercitare le funzioni della categoria d'impiego per la quale l'aspirante concorre verrà inoltre constatata mediante visita medica inappellabile passata da due ufficiali medici della R. marina.

8. Il Ministero si riserva di assumere tutte le informazioni che crederà sul conto degli aspiranti e deciderà inappellabilmente sulle ammissioni dei candidati al concorso.

9. Gli esami, che saranno dati in base all'annesso programma, avranno principio nel mese di ottobre 1909 presso la direzione di artiglieria ed armamenti del R. arsenale di Spezia, innanzi ad apposita Commissione nominata dal comando in capo del dipartimento.

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

Capitano di vascello, *presidente*.

Capitano di corvetta, *membro*.

Maggiore del genio navale, *id.*

Due capi tecnici principali o capi tecnici della categoria cannonieri e torpedinieri, *id.*

Assume le funzioni di segretario, senza voto, un ufficiale inferiore in servizio presso la Direzione di artiglieria ed armamenti.

La Commissione si atterrà alle istruzioni 20 febbraio 1899 per la parte non modificata dal presente decreto, ed alle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento generale per la esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

10. Gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvisati - a suo tempo - del giorno e dell'ora in cui dovranno trovarsi presso la suddetta Direzione d'artiglieria ed armamenti di Spezia per subire la visita medica ed indi iniziare le prove di esame.

11. La nomina del candidato prescelto estraneo alla R. marina non sarà definitiva se non dopo tre mesi di esperimento presso una delle Direzioni d'artiglieria ed armamenti della R. marina (Spezia, Napoli, Venezia e Taranto). Se durante questo esperimento esso non darà buona prova sarà licenziato. Durante il periodo dell' esperimento il medesimo percepirà un assegno giornaliero di L. 4.50.

12. Il vincitore del concorso dovrà raggiungere la destinazione che gli sarà assegnata nel termine stabilito dal Ministero; in caso contrario si riterrà che esso abbia rinunziato alla nomina.

13. Nessun diritto alla nomina avranno i candidati risultati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso.

Roma, lì 30 giugno 1909.

Il ministro
C. MIRABELLO.

Programma per gli esami di nomina a capotecnico di 3ª classe — Categoria cannonieri e torpedinieri — Specialità « Calcolatori da balipedio » — delle Direzioni di artiglieria ed armamenti.

Parte I.

Materia unica — Coefficiente 3 — Uso delle tavole dei logaritmi — Uso del regolo logaritmico — Uso delle macchine per calcolare — Eseguire praticamente dei calcoli.

Parte II.

Materia 1ª — Coefficiente 1 — Composizione italiana su tema facile.

Il candidato dovrà mostrare di saper esporre le proprie idee in forma chiara, senza errori di ortografia, di grammatica e di sintassi.

Materia 2ª — Coefficiente 2 — Eseguire le operazioni fondamentali sui numeri e sulle frazioni — Eseguire le operazioni sui numeri complessi — Estrazione delle radici quadrate e cubiche — Elevazione a potenza — Esponenti frazionari — Sistema metrico decimale — Sistema di misura inglese — Riduzione dall'uno al-

l'altro sistema — Regola del tre semplice e composta — Logaritmi — Uso delle tavole logaritmiche.

Materia 3ª — Coefficiente 2 — Formule algebriche — Numeri positivi e negativi — Operazioni algebriche — Potenze di un binomio — Frazioni algebriche — Formule d'interpolazione — Risoluzione delle equazioni di primo grado a una incognita e dei sistemi di primo grado a più incognite — Risoluzione delle equazioni di secondo grado ad un'incognita.

Materia 4ª — Coefficiente 2 — Nozioni elementari di geometria piana e solida — Misura del perimetro, superficie e volume di tutte le figure considerate in geometria.

Materia 5ª — Coefficiente 2. — Funzioni trigonometriche — Loro variazioni — Relazioni fra le funzioni trigonometriche di uno stesso arco — Espressione degli archi aventi una data funzione trigonometrica — Addizione e sottrazione degli archi — Risoluzione dei triangoli rettangoli ed obliquangoli — Disposizione ed uso delle tavole logaritmico-trigonometriche e di quelle delle funzioni trigonometriche naturali.

Materia 6ª — Coefficiente 1. — Saper maneggiare gli attrezzi da disegno e darne prove tracciando per punti una curva di secondo ordine — Leggere un disegno che rappresenti un oggetto proiettato su piani differenti.

Materia 7ª — Coefficiente 1. — Esporre le norme regolamentari per la disciplina del personale lavorante e per l'economia del materiale — Conoscenza delle norme riflettenti lo stato giuridico degl'impiegati.

N. B. - Il candidato dovrà anche avere una calligrafia nitida e chiara.

Il conoscere la stenografia e la dattilografia, od entrambe, costituirà un titolo di preferenza.

La Commissione esaminatrice dovrà insistere sulla parte pratica piuttosto che sulla teorica; assicurarsi cioè che il candidato sappia fare soprattutto i suoi calcoli presto e bene.

Roma, lì 30 giugno 1909.

Il ministro
MIRABELLO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Proseguono i commenti della stampa francese e straniera sul programma del nuovo Ministero francese, comunicato ieri l'altro al Parlamento dal presidente del Consiglio Briand.

Diamo i sunti dei principali articoli, così come ce li trasmette il telegrafo:

Il *Radical* constata che il programma del Gabinetto è quello che fu approvato a molte riprese dalla maggioranza repubblicana.

L'*Action* insiste nel rilevare la bellezza dell'opera nazionale alla quale il nuovo Governo invita tutti i repubblicani.

La *Petite République* considera il discorso di Briand come un avvenimento notevole, che porta una orientazione nuova della politica repubblicana.

La *Lanterne* dichiara che la Repubblica è in buone mani e che Briand può esser certo del concorso della democrazia.

L'*Aurore* dice che il discorso di Briand ha dissipato qualche inquietudine della maggioranza.

Il *Petit Parisien* constata che le spiegazioni fornite da Briand durante la discussione hanno messo in luce con maggiore evidenza i punti essenziali della sua dichiarazione.

Il *Rappel* dichiara che attende con simpatia la realizzazione del programma eloquentemente svolto da Briand.

Jaurès nell'*Humanité* dichiara che ha riportato una impressione di tristezza da un Governo desideroso di attenuare gli urti.

La *République française* dice che Briand ha detto che non voleva tentare avventure. Ora, secondo il giornale, il regime elettorale attuale di pressioni e di ingiustizia è una vera avventura.

L'*Echo de Paris* dichiara che attenderà che Briand abbia governato per giudicarlo.

L'*Eclair* dice che Briand, senza ripudiare il suo passato, non ne conserva quasi nulla, perchè si è fatto dell'opportunismo un titolo e dei propri cambiamenti una virtù.

Il *Figaro* dice che Briand ha mostrato buone intenzioni ed ha fatto confortanti promesse.

Il *Gaulois* constata che il regime che inaugura Briand è diverso dagli altri, ma non sa se è migliore o peggiore.

Il *Soleil* dichiara invece nulla esservi di cambiato.

La *Neue Freie Presse* di Vienna stima importante per la parte relativa alla politica estera che la dichiarazione prometta la continuazione della politica seguita da Clémenceau.

« È stato del resto dichiarato - aggiunge il giornale - che il ministro Pichon opera in seno al nuovo Gabinetto collo stesso spirito che lo animò nel precedente Ministero, col quale la Francia ha rappresentato in Europa una parte predominante e benefica ».

Il *Neues Wiener Tageblatt* rileva parimente l'eccellente impressione prodotta dalle dichiarazioni di Briand.

***

Come i lettori potranno facilmente rilevare dai numerosi dispacci che più oltre pubblichiamo, la situazione nella Spagna si è talmente aggravata che il Governo di Re Alfonso ha sospeso in tutto il Regno le garanzie costituzionali. Da quanto pare le dimostrazioni antiguerresche si sono, in parecchie provincie, cangiate in movimenti prettamente rivoluzionari ed il Governo non dissimula le sue preoccupazioni quantunque sia sicuro di poter arginare ed abbattere il movimento. La storia c'insegna che nella Spagna le rivoluzioni riportano la vittoria solo quando sono opera dei famosi *pronunciamientos* dell'esercito. Ora secondo tutte le informazioni, l'esercito appoggia il Governo e quindi si ritiene che i moti popolari saranno facilmente e prontamente repressi.

La stampa di Madrid è unanime nel deplorare gli avvenimenti delle provincie ed un dispaccio da Madrid, 28, dice:

I giornali liberali e conservatori considerano un delitto di lesa patria il movimento rivoluzionario che è scoppiato a Barcellona nel momento in cui tutta la Spagna difende il suo onore ed il suo prestigio in terra straniera ed ha bisogno dei suoi soldati per difendere quelli che lottano contro i mauri a Melilla.

Se il Governo, dicono i giornali, ha commesso errori, se la politica è stata male ispirata, non è questa l'ora delle critiche nè dei biasimi. Tutti, senza distinzione di opinione, devono sostenere il Governo per facilitare il suo cómpito, che è quello di reprimere senza ritardo, energicamente ed in ogni caso i disordini anarchici di Barcellona, prima che si estendano ad altre località.

Intanto la lotta prosegue più accanita che mai nei dintorni di Melilla ed il telegrafo ci reca notizie di nuovi sanguinosissimi scontri avvenuti ieri l'altro fra gli spagnuoli ed i kabili del Riff, con gravi perdite di uomini da parte dei combattenti. E disgraziatamente tale stato di cose non accenna a finire.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, giunto stamane a Roma alle 7.45, con treno speciale, si è recato direttamente, in carrozza scortata da corazzieri, dalla stazione di Termini al Pantheon per assistere alla funzione religiosa in memoria del suo Augusto genitore, spento nove anni or sono da

nefanda mano assassina. L'augusto Sovrano era accompagnato dalle LL. EE. i generali Brusati e Ponzio Vaglia e da altri personaggi di Corte.

Nel pronao del tempio, stavano in attesa del Sovrano e di S. M. la Regina Margherita, le LL. EE. i ministri Giolitti, presidente del Consiglio, Rava, Bertolini, Schanzer e Spingardi, S. E. il senatore Finali, le dame d'onore di S. M. la Regina Madre; il Comizio centrale dei veterani 1848-70 con la bandiera e col presidente, l'on. Ruspoli, e i monsignori Beccaria, Bianchi e Nitti del capitolo del Pantheon.

S. M. s'intrattenne famigliarmente coi presenti, in attesa di S. M. l'augusta sua Madre, che giunse in automobile, scortata da ciclisti, alle 8 precise, accompagnata dalla marchesa di Villamarina e da varie altre dame di Corte e dal marchese Corsini.

S. M. il Re, ossequiata l'augusta Madre, a braccio di Essa entrò nel tempio, seguito da quanti trovavansi nel pronao.

All'altare di Sant'Agnese le LL. MM. presero posto agli inginocchiatoi e assistettero alla celebrazione delle cerimonie religiose, compiute da mons. Nitti.

Alla tomba del Re Buono stavano di turno prestando servizio d'onore il comm. senatore Annaratone, il cav. uff. Careggi, il cav. Linetti e il cav. Mongini. Alla tomba di Re Vittorio Emanuele II stavano i signori Crispina Leopoldo, comm. Alocci e comm. Nicola.

S. M. il Re volle stringere la mano a tutti i veterani in servizio di guardia alle tombe regali, intrattenendosi seco loro a parlare per qualche istante, ed elogiandoli per la loro opera.

Riaccompagnata l'Augusta sua Genitrice fino al cancello, il Sovrano è rimasto a conversare con alcuni ministri e coi veterani, ripartendo poco dopo salutato dai presenti nel recinto del tempio e dalla folla che, trattenuta da cordoni di guardie e carabinieri, si accalcava sulla piazza.

***

Alle ore 10 il sindaco di Roma, comm. Nathan, assieme agli assessori Ballori, Gamond, Salvarezza e Vanni si sono recati in carrozze allutate e con vallotti, a deporre ufficialmente una corona votiva sulla tomba lagrimata.

Un drappello di vigili in alta tenuta ed uno di guardie municipali prestavano servizio d'onore nel pronao del tempio.

La corona splendida, di fiori freschi, portava ricchi nastri dai colori del Comune.

Il sindaco e gli altri rappresentanti del comune di Roma, ricevuti ed accompagnati dalla presidenza e dai membri del Comizio dei veterani, dopo essersi intrattenuti alquanto innanzi alle tombe regali e firmati sui registri appositi, lasciarono il tempio ritornando al Campidoglio.

Altre numerose corone erano state deposte, prima dell'arrivo delle Loro Maestà, sulla tomba del Re Buono. Notavansi quelle delle LL. MM. il Re e la Regina Elena e di S. M. la Regina Margherita, quelle dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici, del personale della Casa di S. M. la Regina Madre, delle dame d'onore, del Ministero di grazia e giustizia, dei capi d'arte di palazzo reale, degli impiegati della R. Casa, della prefettura di Roma, ecc.

***

Per tutta la giornata la bandiera nazionale a mezza asta ha sventolato dalla torre capitolina, dagli edifici pubblici e da molte case private in ricordo dell'esecrando delitto e fu costante, numeroso e pietoso il pellegrinaggio della popolazione al Pantheon.

Mentre la *Gazzetta* va in macchina si sta ordinando a villa Umberto l'annunziato corteo delle Associazioni popolari, che è grandioso, imponente e supera, per il concorso, il numero delle bandiere e delle corone, le maggiori aspettative.

Ne diremo debitamente domani.

S. M. la Regina Margherita ha ricevuto ieri il comm. Nathan, sindaco di Roma, che le presentò le felicitazioni della cittadinanza per la ricuperata salute e i voti sinceri perchè le sia conservata per molti anni ancora.

L'Augusta Signora si mostrò molto commossa del gentile pensiero e dell'augurio affettuoso.

Per il 1911. — Il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti, sig. Leishmann, ha avuto in Roma una lunga conferenza col Conte di San Martino, presidente del Comitato per le feste commemorative del 1911.

Il sig. Leishmann ha dimostrato il più sincero interessamento per l'Esposizione internazionale di arte indetta in Roma per quell'anno ed ha dato al Conte di San Martino le più ampie assicurazioni sulla parte che vi prenderanno gli Stati Uniti di America, soprattutto per quanto concerne il concorso internazionale d'architettura.

Accompagnato dal sig. Break, direttore dell'Accademia americana, e dal Conte di San Martino, il sig. Leishmann è stato anche a visitare il terreno su cui è in costruzione il palazzo dell'Esposizione, ed ha espresso il più vivo compiacimento per la scelta della località e per la disposizione dei lavori e dei padiglioni esteri.

*** Sotto la presidenza del Conte di San Martino si è adunato recentemente il Comitato per la Mostra regionale della Sardegna.

Intervennero alla riunione i senatori Parpaglia, Giordano Apostoli e Solinas Apostoli, gli onorevoli Carboni-Boy e Sanjust, e il marchese Cugia di S. Orsola.

Altri degli autorevoli membri del Comitato Sardo si erano fatti rappresentare.

Il Comitato procedè alla costituzione della presidenza, nominando, per acclamazione, presidente l'on. Parpaglia, vice presidente l'on. Carboni-Boy, e segretario il marchese Cugia di S. Orsola. Il comm. Marongiu, presidente della deputazione provinciale di Cagliari e il cav. Marcello, sindaco di Cagliari, i senatori Giordano e Solinas Apostoli, i deputati Abozzi e Sanjust, il prof. Pais, il cav. Scano, il dott. Maramelli, l'ing. Ravenna ed il conte Manca di Willahermosa costituiscono il Consiglio di presidenza.

Nell'adunanza venne tracciato per somme linee il piano dell'azione da esplicarsi dal Comitato nei vari centri dell'Isola per la buona riuscita dell'opera e per assicurare che il padiglione della Sardegna sia degno di quella nobilissima terra. E gli intendimenti della presidenza del Comitato sardo danno già il più grande affidamento che quel padiglione formerà una tra le più caratteristiche e più belle attrattive della grande Mostra regionale italiana del 1911.

Consiglio provinciale di Roma. — I componenti il Consiglio provinciale di Roma sono convocati in sessione straordinaria per lunedì 2 agosto, alle ore 12, per discutere le proposte seguenti:

Dimissioni del consigliere avv. cav. Giuseppe Martinelli.

Costituzione dell'ufficio di presidenza.

Ratifica di deliberazioni prese ad urgenza dalla Deputazione.

Orfanotrofio Truzzi in Genzano di Roma — Parere sulle modifiche allo statuto.

Vertenza con la Società delle tramvie e ferrovie elettriche di Roma.

Braccianese II. — Vertenza Carassale — Transazione.

Marittima. — Lavori alla Tomacella. — Affidamento a trattativa privata.

Tuscolana. — Rullatura di alcuni tratti.

Domanda del Comune di Canale Monterano perchè sia dichiarata provinciale la strada Canale Montevirginio.

Ferrovia elettrica Roma-Frosinone. — Revoca di alcune clausole apposte alla concessione del sussidio, di cui alla deliberazione 13 agosto 1906.

Ferrovia Viterbo-Valentano. — Revoca di alcune clausole apposte alla concessione del sussidio, di cui alla deliberazione 31 maggio 1904.

Il conte Trigona si è inoltre interessato perchè il Governo dia in questa ricorrenza così cara a tutti i cuori di Sicilia il suo largo contributo.

In Campidoglio. — Il Consiglio municipale di Roma si è riunito iersera in seduta pubblica sotto la presidenza del sindaco Nathan.

Data comunicazione dal sindaco che il Comune ha preso possesso della piazza d'Armi, si votarono dal Consiglio parecchie proposte di ordine secondario e quindi si riprese la discussione della convenzione per la ferrovia Roma al mare, trattandone i singoli articoli.

Il sindaco partecipò le modificazioni in aggiunta al compromesso fra il Comune di Roma e l'avv. Leti in proprio ed in rappresentanza della Banca Baschwitz e C. di Bruxelles.

Dopo una minuta discussione dei singoli articoli, alla quale presero specialmente parte i consiglieri Scialoja, Villa, Bruchi, Sansoni, Orlando, ai quali diede il sindaco esaurienti spiegazioni, la Convenzione venne approvata.

Il sindaco pose inoltre ai voti il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio invita la Giunta a provvedere di urgenza - valendosi dell'art. 136 della legge comunale e provinciale - all'acquisto od espropriazione dei terreni contemplati nell'art. 2 (comma *B* e *C*) della legge 6 aprile 1908, n. 116, ed a tutti gli atti necessari per la rapida esecuzione dei patti contenuti nel compromesso coll'avvocato Leti ».

Venne approvato.

Il Consiglio, quindi, passò a discutere la convenzione con la Società romana tramways-omnibus. Fu espresso un vivo, unanime elogio all'assessore Montemartini per la conclusione della convenzione; e vennero espresse varie raccomandazioni.

La convenzione fu approvata alla unanimità.

Alle ore 24 la seduta venne tolta.

Per i danneggiati dal terremoto. — Si è riunita ieri alla Consulta sotto la presidenza del sindaco di Roma, signor Ernesto Nathan, la Commissione esecutiva del Comitato centrale di soccorso pei danneggiati dal terremoto della Calabria e della Sicilia.

La Commissione ha approvato un nuovo elenco di sussidi di sistemazione a profughi che si sono stabiliti in varie città del Regno, avendovi trovato occupazione, per un importo di L. 20,029.

Ha poscia assegnato sussidi, per l'importo di L. 27,250 a numero 43 nubili rimaste prive di appoggio in conseguenza del terremoto. Altre 23 istanze di persone non aventi titolo per l'iscrizione in tale categoria sono state respinte.

Ha approvato il diciottesimo elenco di assegnazioni alle vedove in conseguenza del terremoto, provvedendo in tal maniera a 253 donne, la maggior parte delle quali con figli minorenni, con la concessione di 182 sussidi per una volta tanto e di 71 sussidi quadriennali, con la spesa complessiva di L. 140,415. Altre 45 domande furono respinte, perchè riconosciute di donne falsamente dichiaratesi vedove, ovvero non aventi alcun bisogno di aiuto.

La Commissione ha successivamente approvato e messo in pagamento alcuni elenchi di sussidi a piccoli industriali, commercianti, ecc. per avviamento alla ripresa della loro precedente attività con la spesa di L. 202,360 per 943 capi-famiglia.

Da ultimo ha deliberato sopra numerose richieste di enti e di autorità.

Per il concorso ippico di Rimini. — In vista della eccezionale importanza che assumeranno le gare del grande concorso ippico, che si svolgerà in Rimini nei giorni 5, 7 ed 8 agosto prossimo, aderendo al vivo desiderio espressogli dal Comitato ordinatore della riunione, Sua Maestà il Re, a mezzo del suo primo aiutante di campo, generale Ponzio Vaglia, ha inviato uno splendido orologio d'oro e relativa catena.

Il munifico dono regale che andrà ad aggiungersi agli altri premi del programma e al dono di S. M. la Regina Madre, costituirà un bitissimo premio pei concorrenti e sarà assegnato ad una delle più importanti gare del concorso.

Fenomeni tellurici. — Un telegramma di iersera da Messina reca che alle ore 22.15 si ebbe una leggera scossa di terremoto, seguita alle 22.17 da un'altra scossa più forte, avvertita da tutta la popolazione.

Nessun danno.

Movimento commerciale. — Il 27 corr. a Genova furono caricati 1043 carri, di cui 511 di carbone pel commercio e 115 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 275, di cui 76 di carbone pel commercio e 56 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 347, di cui 206 di carbone pel commercio e 41 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 198, di cui 46 di carbone pel commercio e 48 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 103, di cui 85 di carbone pel commercio e 14 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *Puglia* è partita da Tsuruga per Miyadsu e Fusan il 28. — L'*Etruria* è giunta a Washington il 28. — L'*Aretusa* è partita da Porto Said per Suez il 28.

Marina mercantile. — Il *Principessa Mafalda*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Las Palmas per Buenos Aires. - Il *Principe di Udine*, del Lloyd sabaudo, è partito da Buenos Aires per Genova. — Il *Luisiana*, del Lloyd italiano, ha transitato da Capo Sagres diretto a Napoli e Genova. — È giunto a New York l'*Europa*, della Veloce. — Da Tangeri ha transitato l'*Umbria*, della N. G. I., diretto a Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

MADRID, 28. — Le ultime notizie ufficiali da Melilla dicono che tutto è tranquillo.

La situazione a Barcellona non è cambiata. Si conferma l'invio di truppe. Gruppi di scioperanti escono nelle campagne coll'intenzione di tagliare la ferrovia e impedire l'arrivo dei soldati, specialmente dal comune di Vendrel, ove dai treni provenienti da Valencia sono discese truppe che inseguono gli scioperanti e ristabiliscono l'ordine.

I treni diretti da Madrid a Barcellona sono stati soppressi in seguito agli avvenimenti di Barcellona e alle interruzioni delle linee.

DOVER, 28. — Il chirurgo dell'ospedale di Dover, che ha curato Latham al palazzo di lord Warden, annuncia che ha cucito la fronte del ferito in tre punti e il naso in due punti. Non crede che le ferite siano gravi.

Una persona che era a bordo della *Escopette* narra che la contrtorpediniera si trovava a circa 9 miglia in mare al momento della partenza di Latham e che, in capo a 12 minuti, questi la sorpassò, agitando il berretto, per salutare i passeggeri.

L'aereoplano è stato rimorchiato nel porto, ove è guardato dalla polizia.

COLOMB BECHARD, 28. — Un gruppo francese, composto di tiragliatori e di alcuni caid del Maghzen di Bu Denib, mandato in ricognizione nella direzione del colle Tazzuguaert, situato a venti chilometri da Bu Denib, è stato attaccato da un forte Rezou della tribù Said. Otto francesi sono stati uccisi e 14 feriti. Il Rezou ha subito perdite eguali.

COSTANTINOPOLI, 28. — Secondo i giornali, lo Czar verrebbe a Costantinopoli ai primi di settembre; il Sultano gli restituirebbe la visita a Livadia.

Anche il Re Edoardo si recherà probabilmente a Costantinopoli ed il Sultano gli renderà la visita a Londra.

PERPIGNANO, 28. — Mandano da Barcellona che ieri, alle ore 4 del pomeriggio, è giunto un battaglione del reggimento Alamanza, proveniente da Saragozza, per rinforzare il presidio di Barcellona.

Le autorità militari hanno chiuso la Casa del popolo.

Nessun giornale si pubblicherà oggi.

MELILLA, 28. — Parecchi mauri fedeli alla Spagna si sono im-

barcati con le loro famiglie per Tangeri. Sono giunte le ambulanze della Croce Rossa. È stato organizzato un nuovo accampamento. Il teatro è stato trasformato in ospedale per i feriti di Cafarinas. Ieri si videro numerosi fuochi sulle sommità di Gurugu. L'artiglieria ha bombardato ed ha incendiato parecchi duar sui fianchi di questo monte. Gli emissari del Frajana avrebbero intavolato trattative di pace col generale Marina.

SAN SEBASTIANO, 28. — Il ministro degli esteri Allende Salazar è partito col Re per Madrid.

Prima della partenza ha dichiarato che la situazione al Marocco sembrava migliore, ma che gli avvenimenti di Barcellona avevano preso un carattere di gravità. Sono state inviate truppe da Valencia, da Saragozza, da Lerida e da Pamplona, per ristabilire l'ordine nella Catalogna.

CERBERE, 28. — Mandano da Barcellona che i negozi sono chiusi. La città è occupata militarmente, come pure i principali edifici pubblici.

Alla Casa del popolo gli operai hanno sostenuto una lotta accanita durata oltre un'ora colla polizia e colla guardia civile e vi sono stati dalle due parti numerosi feriti.

MADRID, 28. — Il Re ha firmato il decreto che sospende le garanzie costituzionali in tutta la Spagna.

ECKERNFOERD, 28. — Il Granduca e la Granduchessa di Assia e la Principessa Enrico di Prussia si sono recati a Borby per far visita alla Famiglia imperiale russa a bordo dello yacht *Standart*.

Lo Czar, la Czarina, lo Czarevich e le Granduchesse sono sbarcati stamane verso le 11 a Borby e si sono recati in carrozza al Castello ove sono rimasti a colazione.

MELILLA, 28. — Un rapporto ufficiale annuncia che i mauri hanno tolto i binari della ferrovia del nord per impedire il passaggio dei convogli. Due colonne di truppe hanno fatto una sortita respingendo i mauri vigorosamente e riconducendo un convoglio. Le perdite dei mauri sono state numerose; anche quelle degli spagnuoli sono state assai rilevanti.

MADRID, 28. — La situazione a Barcellona è sempre grave. I dimostranti hanno attaccato il convento delle Piccole suore dei poveri.

LONDRA, 28. — La conferenza relativa alla difesa navale e militare dell'Impero è stata inaugurata stamane al *Foreign Office*. Vi prendono parte i delegati della Commonwealth Australian, della Nuova Zelanda, del Canadà, di Terranuova, della colonia del Capo, del Natal, del Transwaal e della colonia dell'Orange.

MADRID, 28. — Nell'adunanza di stamane il Consiglio dei ministri si è occupato delle operazioni di Melilla e della situazione a Barcellona. Le decisioni che ha prese sono tenute segrete.

Il ministro dell'interno ha confermato che i disordini si sono verificati anche ad Alcoy ed a Rioja; ma sono meno importanti di quelli di Barcellona. Il ministro ha aggiunto che la repressione sarà esemplare e ne rimarrà il ricordo per molto tempo.

CERBERE, 28. — Si ha notizia dalla Spagna che a Culera, piccola stazione sulla linea da Port Bou a Barcellona, la popolazione, eccitata nel vedere passare il treno militare proveniente da Gerona e diretto a Port Bou, ha tolto le rotaie per qualche centinaio di metri, rendendo impossibile la circolazione sulla linea.

PERPIGNANO, 28. — Un treno partito da Port Bou per Barcellona ha dovuto fermarsi a Llansa, essendo tagliata la ferrovia. Il treno ha fatto ritorno a Port Bou senza i viaggiatori.

MADRID, 28. — Il Re Alfonso coll'Infante Fernando e col ministro degli affari esteri Allende Salazar è giunto qui col sud express da San Sebastiano e si è recato immediatamente alla Reggia ove ha conferito col presidente del Consiglio Maura e col ministro della guerra.

CERBERE, 28. — Si ha da Barcellona che un numeroso distaccamento della guardia civile giunto colà ieri venne fatto segno ad una dimostrazione ostile. Avvenne un conflitto durante il quale furono sparati alcuni colpi di fucile. Gruppi di dimostranti nascosti nella Casa del popolo scambiarono colla guardia civile una trentina di colpi di fucile. Vi furono sei feriti. Una guardia civile rimase ferita ad una spalla.

I dimostranti furono inseguiti fino alla Casa del popolo.

Alle 6 i trams che circolavano ebbero i vetri spezzati da sassate. Durante la notte la città è rimasta tranquilla.

CERBERE, 28. — Mandano da Barcellona in data di ieri, mezzanotte:

Il Governatore ed il presidente del tribunale provinciale si sono dimessi. Lo stato d'assedio è stato proclamato alle 5 pomeridiane. Una enorme folla si è recata alla stazione per assistere alla partenza di 98 soldati e 2 ufficiali. È avvenuta una dimostrazione e la folla ha scagliato sassi contro la polizia. Vi sono stati 7 feriti, di cui alcuni gravi.

Sulla Rambla de Santa Monica ha avuto luogo una carica fatta dalla guardia civile.

Alle 5.30 un gruppo di scioperanti ha tentato di fare deragliare il tram sulla via Montanar all'angolo di via del Consiglio dei Cento.

MADRID, 28. — Si annuncia ufficialmente da Melilla che l'ultimo combattimento è stato accanitissimo. Si conferma la morte del generale Pintos. Le perdite degli spagnuoli sono rilevanti ma se ne ignora ancora il numero. Infine le truppe hanno respinto gli indigeni ed occupato nuove posizioni. Il combattimento sarebbe un trionfo per le truppe spagnuole.

MADRID, 28. — (*Ufficiale*). — Si ha da Melilla in data del 27, ore 9 ant.: I Mauri hanno distrutto 200 metri di ferrovia delle miniere fra la prima e la seconda stazione. Occorrendo vettovagliare i posti di quelle stazioni e gli avamposti, un convoglio di viveri è stato protetto da due forti colonne di truppe. Quella al comando del generale Pintos si è impadronita dei primi contrafforti del monte Gurugu occupato dagli indigeni ed ha sostenuto un fuoco contro di essi per tutta la giornata fino al ritorno del convoglio. Il combattimento è stato fierissimo e tenace perchè gli indigeni tornavano ripetutamente alla carica malgrado il fuoco micidiale dell'artiglieria spagnuola. Le perdite degli spagnuoli sono numerose, oltre duecento uomini fra morti e feriti. Fra i morti vi sono il generale Pintos ed i tenenti colonnelli comandanti i battaglioni di Navas e di Arapiles. Le perdite dei Mauri sono enormi.

MADRID, 28. — Il ministro dell'interno ha comunicato la seguente nota sugli avvenimenti della Catalogna.

A Reus è stato dichiarato lo sciopero generale e sono avvenuti conflitti.

Anche ad Alcoy è stato dichiarato lo sciopero generale. Sono stati tagliati i fili telegrafici. Le truppe ed i gendarmi hanno dovuto fare fuoco. Vi sono stati morti e feriti. L'ordine è stato prontamente ristabilito.

A Calahorra la plebaglia ha tentato di impedire la circolazione dei treni, rompendo gli scambi dei binari nell'interno della stazione, commettendo altri guasti e fermando i treni che trasportavano le truppe, le quali hanno fatto immediatamente fuoco. Vi sono stati morti e feriti. La circolazione dei treni è stata ristabilita.

In altre località si è manifestato un movimento analogo, specialmente a Vendrell, dove è stata tagliata la ferrovia per impedire il passaggio di un treno che conduceva le truppe da Valencia a Barcellona.

Il Governo ha le prove che gli agitatori cercano ad ogni costo di sollevare un movimento sedizioso in tutta la Spagna, con carattere nettamente rivoluzionario, allo scopo d'impedire il movimento delle truppe e di ostacolare l'azione del Governo soprattutto per ciò che riguarda la campagna nel Marocco.

Notizie ricevute da Barcellona stamane dopo che erano state ristabilite le comunicazioni telegrafiche, interrotte la scorsa notte, informano che sono continuati gli incendi e gli attacchi alla forza pubblica, e che la forza pubblica ha ristabilito rigorosamente l'ordine, facendo uso delle armi.

Tra gli stabilimenti religiosi assaliti dai sediziosi, vi è il convento delle Piccole suore dei poveri.

Vista la persistenza del movimento, il ministro dell'interno ha dato ordini categorici a tutti i governatori perchè senza pietà provvedano al mantenimento dell'ordine, che oggi più che mai dev'essere imposto senza alcuna esitazione.

CERBERE, 28. — Si ha da Barcellona che la sommossa continua. È avvenuto uno scontro fra la polizia ed i dimostranti, nel quale vi sono stati 11 morti e 50 feriti.

La città è al buio. I tramway non circolano. I negozi sono chiusi.
La vita commerciale è sospesa.
Lo stato di ribellione è generale in tutta la Catalogna.
Rinforzi della guardia civile e delle guardie di dogana sono partiti da Port Bou per Llausa, ove questa mattina la popolazione ha asportato i binari della ferrovia, ed ha distrutto i ponti.
Anche a Port Bou si è manifestata la effervescenza, e vi è stato proclamato lo sciopero generale.
MADRID, 28. — Il ministro dell'interno ha dichiarato che secondo le ultime notizie ricevute da Barcellona a mezzogiorno, la forza pubblica in quel momento era sul punto di fare fuoco contro le barricate.
Il ministro ha detto che egli crede che anche l'artiglieria prenda parte all'azione, ed ha aggiunto che è stato pubblicato a Barcellona un manifesto, il quale invita i cittadini pacifici a non uscire dalle loro case per evitare di essere colpiti dalle fucilate.
BUENOS AIRES, 29. — La Camera ha approvato, dopo viva discussione, il trattato d'arbitrato italo-argentino.
LONDRA, 29. — I giornali ricevono da Costantinopoli che, in occasione del suo viaggio in Italia, lo Czar passerà alcune ore a Costantinopoli.
MADRID, 29. — Le notizie ricevute all'ultima ora al Ministero dell'interno dicono che la tranquillità regna in tutta la Spagna, ad eccezione di Barcellona, ove le truppe hanno dovuto tirare colpi di cannone per rendersi padrone della situazione.
Numerosi incendiari colti in flagrante delitto sono stati arrestati.
Alle 11 di sera non si erano ricevute notizie da Melilla. È ufficialmente confermata la notizia del sequestro di una barca che trasportava armi di contrabbando nelle acque di Melilla.
Centottanta feriti sono giunti ieri a Malaga, provenienti da Melilla.
A Tudela, in provincia di Navarra, nel momento in cui i riservisti salivano sul treno la folla ha tentato di impedirne la partenza. La truppa ha sparato sui dimostranti e vi sono stati un morto e cinque feriti.
Saranno inviate a Barcellona truppe di fanteria di marina.
EL FERROL, 29. — Gli incrociatori *Carlo V* e *Principessa delle Asturie* e tre cacciatorpediniere hanno ricevuto ordine di partire per Barcellona.
La Compagnia del Sud distribuiva nel pomeriggio di ieri biglietti per Barcellona, ma senza assumere la responsabilità dell'arrivo a destinazione.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

28 luglio 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	5[illegible].60.
Barometro a mezzodì	756.22.
Umidità relativa a mezzodì	36.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 32.7.
	minimo 19.5.
Pioggia in 24 ore	—

28 luglio 1909.

In Europa: pressione massima di 765 sul golfo di Guascogna, con altro massimo secondario di 765 sulla Russia Meridionale; minima di 751 sul mar del Nord.
In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque disceso, sino a 3 mm. sulla maremma toscana ed al sud Sicilia; temperatura irregolarmente variata sull'Italia superiore ed isole, generalmente diminuita altrove.
Barometro: quasi livellato tra 760 e 761.
Probabilità: venti deboli o moderati vari; cielo generalmente sereno.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 28 luglio 1909

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio ..	1/2 coperto	calmo	27 0	21 0
Genova	sereno	calmo	26 4	21 4
Spezia	sereno	calmo	30 5	18 4
Cuneo	sereno	—	30 8	19 1
Torino	1/4 coperto	—	28 4	17 5
Alessandria	sereno	—	31 4	19 0
Novara	sereno	—	34 4	19 8
Domodossola	sereno	—	24 2	17 0
Pavia	sereno	—	32 3	17 8
Milano	1/2 coperto	—	35 4	21 2
Como	3/4 coperto	—	33 9	22 7
Sondrio	1/4 coperto	—	30 6	18 9
Bergamo	sereno	—	30 2	21 6
Brescia	1/4 coperto	—	32 7	21 2
Cremona	sereno	—	32 4	21 5
Mantova	sereno	—	31 8	22 2
Verona	sereno	—	33 4	21 5
Belluno	sereno	—	29 9	18 4
Udine	sereno	—	30 2	20 4
Treviso	sereno	—	32 4	21 2
Venezia	sereno	calmo	30 7	22 0
Padova	sereno	—	31 7	20 0
Rovigo	sereno	—	34 5	25 0
Piacenza	sereno	—	30 7	20 4
Parma	sereno	—	34 3	21 5
Reggio Emilia ..	sereno	—	33 3	22 6
Modena	sereno	—	32 1	21 7
Ferrara	sereno	—	31 8	20 0
Bologna	sereno	—	32 5	24 4
Ravenna	sereno	—	31 2	20 4
Forlì	sereno	—	35 1	25 2
Pesaro	sereno	calmo	32 0	21 0
Ancona	sereno	calmo	34 8	23 2
Urbino	sereno	—	32 5	22 2
Macerata	sereno	—	35 4	22 7
Ascoli Piceno ...	sereno	—	34 5	22 5
Perugia	sereno	—	31 8	19 0
Camerino	sereno	—	31 5	21 8
Lucca	sereno	—	30 1	16 0
Pisa	sereno	—	30 3	15 7
Livorno	sereno	calmo	31 0	18 8
Firenze	sereno	—	32 9	17 5
Arezzo	sereno	—	33 6	16 6
Siena	sereno	—	31 7	20 0
Grosseto	sereno	—	32 9	17 2
Roma	sereno	—	32 6	19 5
Teramo	sereno	—	36 2	21 8
Chieti	sereno	—	31 6	25 8
Aquila	sereno	—	31 0	17 2
Agnone	sereno	—	33 0	19 8
Foggia	sereno	—	33 0	25 0
Bari	sereno	calmo	33 8	24 4
Lecce	sereno	—	37 0	22 7
Caserta	sereno	—	35 0	17 5
Napoli	sereno	calmo	32 6	21 1
Benevento	sereno	—	35 7	15 6
Avellino	sereno	—	30 5	12 1
Caggiano	sereno	—	32 0	19 3
Potenza	sereno	—	32 0	19 2
Cosenza	sereno	—	37 0	24 2
Tiriolo	sereno	—	29 6	17 7
Reggio Calabria ..	—	—	—	—
Trapani	1/4 coperto	legg. mosso	29 3	22 7
Palermo	sereno	calmo	22 6	17 4
Porto Empedocle .	sereno	calmo	28 5	22 0
Caltanissetta	sereno	—	34 0	26 0
Messina	sereno	calmo	34 8	25 0
Catania	sereno	legg. mosso	35 9	24 4
Siracusa	sereno	mosso	34 8	24 8
Cagliari	sereno	calmo	35 0	22 0
Sassari	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*